



CHIRON ENERGY

SPV 25

Chiron Energy
SPV 25 S.r.l.

Via Bigli, 2 - 20121 Milano
P.IVA e C.F. 12456150965

CHIRON ENERGY SPV 25 S.r.l.

VIA BIGLI N. 2 - MILANO

C.F. e P.IVA 12456150965

Emilia-Romagna - Regione Emilia-Romagna - Comune di Castel Maggiore - Città Metropolitana di Bologna - PROGETTO DEFINITIVO - Titolo: Lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica - "CASTEL MAGGIORE 1" - "CASTEL MAGGIORE 2" - "CASTEL MAGGIORE 3" - Via Stradellaccio snc - Oggetto: RELAZIONE DI CONFORMITA' AGLI STRUMENTI URBANISTICI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - Num. Rif. Lista: - - Codifica Elaborato: R-URB - Studio di progettazione: STUDIO SINTESI Ingegneria e Paesaggio - Sede legale e operativa: Via Mongrando, 41/a - 10153 Torino - T 011/6981542 F 011/19715959 - C.F. / P.IVA: 10258110013 - e mail: stefano.assone@studio-sintesi.com - Progettista: Dott. Stefano Assone - Incarico professionale ricevuto dalla Chiron Energy Asset Management S.r.l., società facente parte del Gruppo Chiron Energy.

Regione Emilia - Romagna

Comune di Castel Maggiore

Città Metropolitana di Bologna

PROGETTO DEFINITIVO

Titolo:

Lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica

"CASTEL MAGGIORE 1" - "CASTEL MAGGIORE 2" - "CASTEL MAGGIORE 3"

Via Stradellaccio snc

Oggetto:

RELAZIONE DI CONFORMITA' AGLI STRUMENTI
URBANISTICI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Num. Rif. Lista:

-

Codifica Elaborato:

R-URB

Studio di progettazione:



STUDIO SINTESI
Ingegneria e Paesaggio

Sede legale e operativa: Via Mongrando, 41/a - 10153 Torino

T 011/6981542 F 011/19715959

C.F. / P.IVA: 10258110013 - e mail: stefano.assone@studio-sintesi.com

Progettista:



Incarico professionale ricevuto dalla Chiron Energy Asset Management S.r.l., società facente parte del Gruppo Chiron Energy.

Cod. File:

-

Scala:

-

Formato:

A4

Codice:

PD

Rev.:

00

Rev.	Data	Descrizione revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
0	09/2024	Prima emissione	Dott. Paesaggista N. Sgalippa	Dott. Agronomo S. Assone	Dott. Agronomo S. Assone
1	-				
2	-				

INDICE

1	QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO	3
1.1	INQUADRAMENTO NORMATIVO	3
1.2	PROGRAMMAZIONE ENERGETICA.....	6
1.2.1	Strumenti di programmazione comunitari.....	6
1.2.2	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR	8
1.2.3	Strumenti di pianificazione di settore a livello nazionale	9
1.2.4	Piano Energetico Regionale (PER)	15
1.2.5	Idoneità dell'area ai sensi della D.A.L. n.125 del 23.05.2023	16
	Dunque, per quanto espresso sopra, l'area oggetto di intervento risulta idonea all'installazione di impianti fotovoltaici a terra.	16
1.3	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE.....	17
1.3.1	Premessa	17
1.3.2	Piano Territoriale Regionale dell'Emilia-Romagna.....	17
1.3.3	Piano Territoriale Paesistico Regionale dell'Emilia-Romagna	17
1.3.4	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Bologna	21
1.3.5	Piano Territoriale Metropolitano di Bologna	22
1.3.6	PSC - Piano Strutturale Comunale di Castel Maggiore.....	37
1.3.7	RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Castel Maggiore.....	43
1.4	STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI SETTORE.....	47
1.4.1	Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)	47
1.4.2	Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)	47
1.4.3	Rete Europea Natura 2000	50
1.4.4	Vincolo paesaggistico.....	51
1.4.5	Aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, DOC, DOCG, produzioni tradizionali), art. 12, comma 7, d. Lgs. N. 387/2003.....	54
1.5	CONFORMITÀ DEL PROGETTO CON GLI STRUMENTI VIGENTI.....	56

1.5.1	Tabella sinottica delle conformità o disarmonie del progetto con gli strumenti di programmazione, pianificazione e con i vincoli di tutela	56
-------	--	----

1 QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO

1.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO

Per quanto riguarda la realizzazione dell'opera in progetto e la presenza di vincoli sull'area, sono stati verificati gli adempimenti normativi dettati dalle seguenti disposizioni di legge.

ANNO	ESTREMI	TITOLO
1923	Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267	<i>Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani (Titolo I, Capo I, Sezione 1: Vincolo per scopi idrogeologici).</i>
1939	Legge n. 1497 del 1939	<i>Protezione delle bellezze naturali.</i>
1977	Legge 28 gennaio 1997 n. 10	<i>Norme per la edificabilità dei suoli. Art. 4: rilascio della concessione edilizia.</i>
1985	Decreto Legge n. 312 del 1985	<i>Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale..</i>
1985	Legge n. 431 del 8 agosto 1985	<i>Conversione in legge, modificazioni del D.L. 312/85</i>
1999	Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490	<i>Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 legge 8 ottobre 1997, n. 352.</i>
2004	Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42	<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.</i>
2006	Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152	<i>Norme in materia ambientale (Codice dell'Ambiente o Testo unico dell'Ambiente).</i>

Nella fattispecie il sito di intervento non risulta interessato da alcun vincolo.

L'opera è inoltre interessata dalle seguenti leggi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.

ANNO	ESTREMI	TITOLO
1968	Legge 1 marzo 1968, n 186	<i>Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.</i>
1987	D.P.R. del 28 novembre 1987, n. 592	<i>Attuazione della direttiva 84/532/CEE relativa alle attrezzature e macchine per cantieri edili.</i>
1991	Legge 9 gennaio 1991, n. 10	<i>Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.</i>
1992	Decreto Ministeriale 25 settembre 1992	<i>Approvazione della convenzione-tipo prevista dall'art. 22 L.9/91.</i>

1994	D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 392	<i>Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.</i>
1995	Legge Regionale 26 ottobre 1995 n. 447	<i>Legge quadro sull'inquinamento acustico</i>
1996	Direttiva 19 dicembre 1996, n. 96/92/CE	<i>Norme comuni per il mercato interno di energia elettrica.</i>
1998	Delibera CIPE 19 novembre 1998, n. 137	<i>Linee guida per le politiche e misure nazionali di produzione delle emissioni di gas serra.</i>
1999	Delibera Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13 (G.U. n. 49 del 1 marzo 1999)	<i>Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete.</i>
1999	Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79	<i>Attuazione della Direttiva 96/62/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.</i>
1999	Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351	<i>Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambientale.</i>
2001	Direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE	<i>Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno di energia elettrica.</i>
2001	Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227	<i>Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 Legge 5 marzo 2001, n. 57.</i>
2002	Delibera CIPE n. 123/2002 del 19 dicembre 2002	<i>Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra.</i>
2002	Decreto Legge 7 febbraio 2002, n. 7	<i>Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.</i>
2002	Legge 9 aprile 2002, n. 55	<i>Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.</i>
2002	Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60	<i>Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambientale per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambientale per il benzene ed il monossido di carbonio.</i>
2003	Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387	<i>Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.</i>
2004	Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26	<i>Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia.</i>

2006	Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152	<i>Norme in materia ambientale, parte terza" Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.</i>
2006	Direttiva 2006/42/CE	<i>Nuova direttiva macchine.</i>
2009	Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Consiglio d'Europa, del 23 aprile 2009	<i>Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifiche e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.</i>
2010	Decreto Ministeriale, 10 settembre 2010	<i>Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. (10A11230) (GU Serie Generale n. 219 del 18-09-2010).</i>
2011	Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28	<i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifiche e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.</i>
2012	Decreto Legislativo 15 marzo 2012	<i>Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c. d. Burden Sharing).</i>
2013	Delibera CIPE n. 17/2013 del 8 marzo 2013	<i>Aggiornamento del piano di azione nazionale per la risoluzione dei livelli di emissione di gas ad effetto serra.</i>
2017	Decreto Ministeriale 10 novembre 2017	<i>Strategia energetica nazionale.</i>
2018	Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34	<i>Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.</i>
2018	Legge Regionale n. 4	<i>Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti</i>
2020	Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48	<i>Attuazione della direttiva UE 2018/844 del Parlamento e Consiglio Europeo, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. (20G00066) (GU Serie Generale n. 146 del 10-06-2020).</i>
2021	Decreto Legislativo 29 luglio 2021, n. 108	<i>Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.</i>
2021	Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199	<i>Attuazione della direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.</i>
2022	Decreto Legislativo 20 maggio 2022 n. 51	<i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.</i>
2023	DGR del 13 febbraio 2023 n. 214	<i>Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio - Proposta all'Assemblea legislativa regionale.</i>

2023	D.A.L. n.125 del 23.05.2023	<i>Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 125 del 23 maggio 2023 - Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio.</i>
2024	Legge 2 febbraio 2024 n. 11	<i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. (24G00022) (GU Serie Generale n.31 del 07-02-2024).</i>
2024	Decreto-legge del 15 maggio 2024 n. 63	<i>Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, ((florovivaistiche,)) della pesca e dell'acquacoltura.</i>
2024	Legge del 12 luglio 2024 n. 101	<i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. (24G00119)</i>

1.2 PROGRAMMAZIONE ENERGETICA

1.2.1 Strumenti di programmazione comunitari

Il più recente quadro programmatico di riferimento dell'Unione Europea in merito al settore dell'energia è dato dai seguenti documenti:

- il Winter Package varato nel novembre 2016;
- le strategie dell'Unione Europea, incluse nelle tre comunicazioni n. 80, 81 e 82 del 2015 e nel nuovo pacchetto approvato il 16/2/2016 a seguito della firma dell'Accordo di Parigi (COP 21) il 12/12/2015;
- il Pacchetto Clima-Energia 20-20-20, approvato il 17 dicembre 2008;
- il Protocollo di Kyoto,
- Direttiva Energie Rinnovabili.

Con riferimento alla natura del progetto, è inoltre stata analizzata la Direttiva 2009/28/CE, relativa alla promozione delle energie rinnovabili.

L'energia ed il mercato energetico europeo rappresentano da sempre una priorità d'azione della Commissione Europea, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici dei consumatori europei, e per promuovere – in maniera coordinata e conforme alle regole comunitarie – lo sviluppo di energie rinnovabili e strategie sostenibili.

In tale contesto, nel novembre 2016, la Commissione Europea ha varato un pacchetto di proposte in materia energetica – noto appunto come pacchetto invernale, ovvero “Winter Package” - preceduto dalla Comunicazione “Clean Energy for all Europeans” (“Energia pulita per tutti gli europei”).

Il “Pacchetto Invernale” rappresenta una delle più ampie e complesse iniziative adottate nell’ambito energetico: si articola infatti in ventuno provvedimenti, tra cui otto proposte legislative di modifica delle direttive esistenti.

Uno degli obiettivi più richiamati di tale intervento è quello della decarbonizzazione del settore produttivo energetico, affermando che la transizione verso l’energia pulita è la strada per la crescita futura, l’aumento dell’occupazione e la chiave di attrazione degli investimenti; secondo le stime fornite dalla Commissione stessa, infatti, le energie pulite nel 2015 hanno attirato investimenti globali per oltre 300 miliardi di euro.

Le linee generali dell’attuale strategia energetica dell’Unione Europea sono delineate nel pacchetto “Unione dell’Energia”, che mira a garantire all’Europa e i suoi cittadini energia sicura, sostenibile e a prezzi accessibili.

Misure specifiche riguardano cinque settori chiave, fra cui sicurezza energetica, efficienza energetica e decarbonizzazione.

Il 16 febbraio 2016, facendo seguito all’adozione da parte dei leader mondiali del nuovo accordo globale e universale tenutosi a Parigi nel 2015 sul cambiamento climatico, la Commissione ha presentato un nuovo pacchetto di misure per la sicurezza energetica, per dotare l’UE degli strumenti per affrontare la transizione energetica globale, al fine di fronteggiare possibili interruzioni dell’approvvigionamento energetico.

L’accordo di Parigi contiene sostanzialmente quattro impegni per i 196 stati che lo hanno sottoscritto:

- mantenere l’aumento di temperatura inferiore ai 2 gradi, e compiere sforzi per mantenerlo entro 1,5 gradi;
- smettere di incrementare le emissioni di gas serra il prima possibile e raggiungere nella seconda parte del secolo il momento in cui la produzione di nuovi gas serra sarà sufficientemente bassa da essere assorbita naturalmente;
- controllare i progressi compiuti ogni cinque anni, tramite nuove Conferenze;
- versare 100 miliardi di dollari ogni anno ai paesi più poveri per aiutarli a sviluppare fonti di energia meno inquinanti.

In particolare, il protocollo di Parigi formalizza l’obiettivo di ridurre del 40% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, come obiettivo per le emissioni.

Il Pacchetto Clima ed Energia 20-20-20, approvato il 17 dicembre 2008 dal Parlamento Europeo, costituisce il quadro di riferimento con il quale l’Unione Europea intendeva perseguire la propria politica di sviluppo per il 2020, ovvero riducendo del 20%, rispetto al 1990, le emissioni di gas a effetto serra, portando al 20% il risparmio energetico e aumentando al 20% il consumo di fonti rinnovabili. Il pacchetto comprendeva, inoltre, provvedimenti sul sistema di scambio di quote di emissione e sui limiti alle emissioni delle automobili.

Il Protocollo di Kyoto per la riduzione dei gas responsabili dell’effetto serra (CO₂, CH₄, N₂O, HFC, PFC, SF₆), sottoscritto il 10 dicembre 1997, prevedeva un forte impegno della Comunità Europea nella riduzione delle emissioni di gas serra (-8%, come media per il periodo 2008 – 2012, rispetto ai livelli del 1990).

Il Protocollo, in particolare, individuava alcune azioni da realizzarsi da parte dei paesi industrializzati, quali lo sviluppo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia e delle tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni.

Nel 2013 ha avuto avvio il cosiddetto “Kyoto 2”, ovvero il secondo periodo d’impegno del Protocollo di Kyoto (2013-2020), che copre l’intervallo che separa la fine del primo periodo di Kyoto e l’inizio del nuovo accordo globale nel 2020.

Le modifiche rispetto al primo periodo di Kyoto sono state le seguenti:

- nuove norme su come i paesi sviluppati devono tenere conto delle emissioni generate dall'uso del suolo e dalla silvicoltura;
- inserimento di un ulteriore gas a effetto serra, il trifluoruro di azoto (NF3).

La Direttiva Energie Rinnovabili, adottata mediante codecisione il 23 aprile 2009 (Direttiva 2009/28/CE, recante abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), stabiliva che una quota obbligatoria del 20% del consumo energetico dell'UE dovesse provenire da fonti rinnovabili entro il 2020, obiettivo ripartito in sotto obiettivi vincolanti a livello nazionale, tenendo conto delle diverse situazioni di partenza dei paesi. Essa, inoltre, obbligava tutti gli Stati membri, entro il 2020, a derivare il 10% dei loro carburanti utilizzati per i trasporti da fonti rinnovabili.

Il 17 gennaio 2018 il Parlamento Europeo ha approvato la nuova Direttiva europea sulle energie rinnovabili per il periodo 2020-2030, la quale riporta i nuovi obiettivi per l'efficienza energetica e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Essa, infatti, fissa al 35% il target da raggiungere entro il 2030 a livello comunitario, sia per quanto riguarda l'obiettivo dell'aumento dell'efficienza energetica, sia per la produzione da fonti energetiche rinnovabili che dovranno rappresentare una quota non inferiore al 35% del consumo energetico totale.

1.2.2 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un programma di investimenti che l'Italia e gli altri stati dell'Unione europea hanno consegnato alla Commissione Ue per accedere alle risorse del Recovery fund. Il Piano si inserisce all'interno del programma Next generation Eu, il pacchetto da 750 miliardi di euro stanziati dall'Unione europea da dividere tra i diversi Stati membri, anche sulla base dell'incidenza che la pandemia da Covid-19 ha avuto su ciascuna economia interna.

Obiettivo primario del Piano è risollevare l'economia interna dalla crisi provocata dalla pandemia da Coronavirus. Il Piano, infatti, include un corposo pacchetto di riforme che toccano, tra gli altri, gli ambiti della pubblica amministrazione, della giustizia, della semplificazione normativa e della concorrenza. Le riforme da attuare e i relativi investimenti sono organizzati in sei missioni, suddivise per aree tematiche, e 16 componenti.

Le sei Missioni del Piano sono:

1. digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
2. rivoluzione verde e transizione ecologica;
3. infrastrutture per una mobilità sostenibile;
4. istruzione e ricerca;
5. inclusione e coesione;
6. salute.

Il Piano deve contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati a livello UE anche attraverso l'uso delle tecnologie digitali più avanzate, la protezione delle risorse idriche e marine, la transizione verso un'economia circolare, la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, la prevenzione dell'inquinamento e la protezione e il ripristino di ecosistemi sani. Questi ultimi comprendono le foreste, le zone umide, le torbiere e le aree costiere, e la piantumazione di alberi e il rinverdimento delle aree urbane.

Il Piano rende inoltre il sistema italiano più sostenibile nel lungo termine, tramite la progressiva decarbonizzazione di tutti i settori. Quest'obiettivo implica un'accelerazione ed efficientamento energetico incremento corposo della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, sia con soluzioni

decentralizzate che centralizzate (incluse quelle innovative ed offshore); sviluppare una mobilità più sostenibile; avviare la graduale decarbonizzazione dell'industria, includendo l'avvio dell'adozione di soluzioni basate sull'idrogeno, in linea con la Strategia europea. Infine, il Piano punta a una piena sostenibilità ambientale, che riguarda anche il miglioramento della gestione dei rifiuti e dell'economia circolare, l'adozione di soluzioni di smart agricolture e bio-economia, la difesa della biodiversità e il rafforzamento della gestione delle risorse naturali, a partire da quelle idriche.

La Commissione Europea ha descritto una serie di sfide comuni che gli Stati membri devono affrontare all'interno dei rispettivi Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza. Quest'ultima stima, che, per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo l'UE, dovrà incrementare di 500 GW la produzione di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 e chiede agli Stati membri di realizzare il 40 % di questo obiettivo entro il 2025 nell'ambito dei PNRR.

I progetti presentati nel Piano italiano puntano ad incrementare la capacità produttiva di energia da fonti rinnovabili innovative e non ancora in "grid parity"¹ per circa 3,5 GW. L'obiettivo si potrà raggiungere con un insieme integrato di investimenti e riforme settoriali, contenute all'interno delle singole Missioni, che hanno come obiettivo primario quello di introdurre regimi regolatori e procedurali più efficienti nei rispettivi ambiti settoriali.

Il progetto in esame è conforme al PNRR e si inserisce tra gli obiettivi principali.

1.2.3 Strumenti di pianificazione di settore a livello nazionale

La Legge 09.01.1991, n. 10, "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", ha delineato una cornice normativa organica destinata ad accogliere, a livello nazionale, i nascenti orientamenti europei, attraverso una serie di misure di incentivazione, documenti programmatori e norme. Inoltre, sono state definite le risorse rinnovabili e quelle assimilabili alle rinnovabili, è stato introdotto l'obbligo di realizzare una pianificazione energetica a tutti i livelli amministrativi ed è stata prevista una serie di misure rivolte al pubblico ed ai privati per incentivare l'uso di Fonti Energetiche Rinnovabili, nonché il contenimento dei consumi energetici nel settore civile ed in vari settori produttivi.

In osservanza del Protocollo di Kyoto, in ambito nazionale sono stati emanati i seguenti ulteriori provvedimenti:

- Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 126, del 6 agosto 1999: ha approvato il Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili.
- L. n. 120 del 1° giugno 2002: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto, l'11 dicembre 1997".
- Delibera CIPE n. 123, del 19 dicembre 2002 (revisione della Delibera CIPE del 19 novembre 1998): piano di azione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Il "Libro bianco" italiano (aprile 1994), per la "valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili", afferma che "Il Governo italiano attribuisce alle fonti rinnovabili una rilevanza strategica".

In riferimento alla produzione di energia da fonte solare fotovoltaica sono state emanate le seguenti norme:

- D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: attuativo della Direttiva 2001/77/CE.

¹ Per Grid Parity si intende la "parità" fra il costo di produzione dell'energia da fonte rinnovabile e il costo di acquisto dell'energia prodotta da fonti convenzionali (prevalentemente fossili).

- Decreto del Ministro delle attività produttive 28 luglio 2005: “criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”.
- D. M. del 19 febbraio 2007 (incentivazione della produzione di Sviluppo Economico): “criteri e modalità per energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387”.
- Delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) n. 89, 281, 33/08.
- Normativa tecnica inerente alla connessione alla rete in Media Tensione (MT) o Alta Tensione (AT) sviluppata dai distributori (Terna, Enel, ecc.).

La Legge n. 239/04 del 23 agosto 2004 e s.m.i. disciplina e riorganizza il settore dell’energia attraverso l’ulteriore sviluppo della politica italiana dell’energia e del generale rinnovamento della gestione del settore dell’energia.

La legge stabilisce gli obiettivi generali della politica nazionale dell’energia, definisce il ruolo e le funzioni dello stato e fissa i criteri generali per l’attuazione della politica nazionale dell’energia a livello territoriale, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e cooperazione tra lo Stato, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, le Regioni e le Autorità locali.

Le strategie di intervento principali stabilite dalla Legge n. 239/2004 sono:

- la diversificazione delle fonti di energia;
- l’aumento dell’efficienza del mercato interno attraverso procedure semplificate e la riorganizzazione del settore dell’energia;
- il completamento del processo di liberalizzazione del mercato dell’energia, allo scopo di promuovere la competitività e la riduzione dei prezzi;
- la suddivisione delle competenze tra stato e regioni e l’applicazione dei principi fondamentali della legislazione regionale di settore.

Alcuni tra gli obiettivi generali principali della politica energetica (sanciti dall’art. 1, punto 3) sono i seguenti:

- garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto (punto a);
- perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell’energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. La promozione dell’uso delle energie rinnovabili deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale e territoriale (punto e).

La Strategia Energetica Nazionale (SEN) 2017 è stata adottata con Decreto Ministeriale 10 novembre 2017.

L’Italia ha raggiunto in anticipo gli obiettivi europei - con una penetrazione di rinnovabili del 17,5% sui consumi complessivi al 2015 rispetto al target del 2020 del 17% - e sono stati compiuti importanti progressi tecnologici che offrono nuove possibilità di conciliare contenimento dei prezzi dell’energia e sostenibilità (Fonte: sito web del Ministero dello sviluppo economico).

La Strategia 2017 si pone l’obiettivo di rendere il sistema energetico nazionale:

- più competitivo, migliorando la competitività del Paese e continuando a ridurre il gap di prezzo e di costo dell'energia rispetto all'Europa, in un contesto di prezzi internazionali crescenti;
- più sostenibile, raggiungendo in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21;
- più sicuro, continuando a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture energetiche e rafforzando l'indipendenza energetica dell'Italia.

Fra i target quantitativi previsti dalla SEN si considerano i seguenti:

- efficienza energetica: riduzione dei consumi finali da 118 a 108 Mtep con un risparmio di circa 10 Mtep al 2030;
- fonti rinnovabili: 28% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030 rispetto al 17,5% del 2015; in termini settoriali, l'obiettivo si articola in una quota di rinnovabili sul consumo elettrico del 55% al 2030 rispetto al 33,5% del 2015; in una quota di rinnovabili sugli usi termici del 30% al 2030 rispetto al 19,2% del 2015; in una quota di rinnovabili nei trasporti del 21% al 2030 rispetto al 6,4% del 2015;
- riduzione del differenziale di prezzo dell'energia: contenere il gap di costo tra il gas italiano e quello del nord Europa (nel 2016 pari a circa 2 €/MWh) e quello sui prezzi dell'elettricità rispetto alla media UE (pari a circa 35 €/MWh nel 2015 per la famiglia media e al 25% in media per le imprese);
- cessazione della produzione di energia elettrica da carbone con un obiettivo di accelerazione al 2025, da realizzare tramite un puntuale piano di interventi infrastrutturali;
- razionalizzazione del downstream petrolifero, con evoluzione verso le bioraffinerie e un uso crescente di biocarburanti sostenibili e del GNL nei trasporti pesanti e marittimi al posto dei derivati dal petrolio;
- verso la decarbonizzazione al 2050: rispetto al 1990, una diminuzione delle emissioni del 39% al 2030 e del 63% al 2050;
- raddoppiare gli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico clean energy: da 222 Milioni nel 2013 a 444 Milioni nel 2021;
- promozione della mobilità sostenibile e dei servizi di mobilità condivisa;
- nuovi investimenti sulle reti per maggiore flessibilità, adeguatezza e resilienza; maggiore integrazione con l'Europa; diversificazione delle fonti e rotte di approvvigionamento gas e gestione più efficiente dei flussi e punte di domanda;
- riduzione della dipendenza energetica dall'estero dal 76% del 2015 al 64% del 2030 (rapporto tra il saldo import/export dell'energia primaria necessaria a coprire il fabbisogno e il consumo interno lordo), grazie alla forte crescita delle rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Il provvedimento con cui l'Italia ha definito inizialmente gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi ed il quadro istituzionale, giuridico e finanziario, necessario per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 in materia di energia da fonti rinnovabili, è il D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28. Le disposizioni del decreto, noto come "Decreto Rinnovabili", introducono diverse ed importanti novità dal punto di vista delle procedure autorizzative, della regolamentazione tecnica e dei regimi di sostegno. In materia di procedure autorizzative, tra le novità vi sono la riduzione da 180 a 90 giorni del termine massimo per la conclusione del procedimento unico di autorizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la sostituzione della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), così come disciplinata dalle Linee Guida, con la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS). Tale decreto è stato successivamente modificato ed integrato dal D.L. 1/2012, dalla Legge 27/2012 e dal D.L. 83/2012.

L'obiettivo del 17% assegnato all'Italia dall'UE dovrà essere conseguito secondo la logica del burden-sharing (letteralmente, suddivisione degli oneri), in altre parole ripartito tra le Regioni e le Province autonome italiane in ragione delle rispettive potenzialità energetiche, sociali ed economiche. Il D.M. 15 marzo 2012 "Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili (c.d. Burden Sharing)" norma questo aspetto indicando i target per le rinnovabili, regione per regione.

La legge prevede anche misure di intervento in caso di inadempimento, fino all'ipotesi di commissariare le amministrazioni che non raggiungono gli obiettivi, e fissa tre mesi di tempo affinché le Regioni recepiscono i loro target nei rispettivi Piani Energetici. Lo scopo perseguito è quello di accelerare l'iter autorizzativo per la costruzione e l'esercizio degli impianti da FER ed offrire agli operatori del settore un quadro certo cui far riferimento per la localizzazione degli impianti.

Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 "Semplificazioni bis" (in G.U. n. 129 del 31 maggio 2021 in vigore dal 1° giugno 2021; convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in G.U. n. 181 del 30 luglio 2021, in vigore dal 31 luglio 2021) recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", è volto a definire il quadro normativo nazionale per semplificare e facilitare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti:

- dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- dal Piano nazionale degli investimenti complementari;
- dal Piano nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC).

Con particolare riferimento alle fonti rinnovabili e alla "Transizione Ecologica", il decreto dedica l'intero Titolo I alla semplificazione e accelerazione del "Procedimento Ambientale e Paesaggistico", lungo cinque direttrici principali:

- a) Identificazione dei progetti strategici PNRR-PNIEC e loro qualificazione (art. 18 del DL).
- b) Nuova disciplina provvedimento unico ambientale (PUA) (art. 22 del DL). Per evitare appesantimenti procedurali, si chiarisce che le autorizzazioni incluse nel provvedimento unico sono solo quelle tassativamente elencate dalla legge e si dà facoltà al proponente di non includere eventuali autorizzazioni che richiedano livelli di progettazione troppo dettagliati a discapito della celerità dell'iter.
- c) Nuova disciplina PAUR (artt. 23 e 24 del DL). Si prevede come strumento di accelerazione la convocazione di una conferenza di servizi preliminare che consenta di facilitare la predisposizione della documentazione necessaria per l'istruttoria (incluso lo studio di impatto ambientale) e razionalizzare la gestione del procedimento, e si introducono misure di semplificazione.
- d) Modifiche al procedimento di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA:
 1. Ampliamento dell'ambito di applicazione della VIA di competenza statale (art. 18 del DL) ai progetti strategici per il PNIEC, con inclusione, tra l'altro, di tutti gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10MW.
 2. La nuova Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (art. 17 del DL) che sostituisce e potenzia la commissione PNIEC.
 3. Accelerazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 del DL).
 4. Nuova disciplina VIA e disposizioni speciali per interventi PNRR-PNIEC (art. 20 del DL), nonché determinazione dell'autorità competente (art. 25 del DL).
- e) Accelerazione delle procedure per fonti rinnovabili - interventi e semplificazioni anche in relazione ad aree contermini, storage ed economica circolare (artt. 30-37 del DL).

Il 15/12/2021 è entrato in vigore il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (c.d. Red II).

Il decreto ha l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, in particolare reca disposizioni necessarie all'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), con la finalità di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati, già orientati all'aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1119, con il quale prevedere, per l'Unione europea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.

L'art. 20 comma 8 del D.lgs. 199/2021, a valle del recente aggiornamento normativo di cui al D.L. n. 63 del 15 maggio 2024, prevede che vengano considerate aree idonee ope-legis per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra le seguenti categorie di aree:

"[...] c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri."

Nonostante il recente aggiornamento normativo di cui al D.L. n. 63 del 15 maggio 2024, che modifica il D.lgs. 199/2021, l'area è classificabile come idonea, poiché la stessa ricade tra le aree di cui al **punto 2 della lett. c-ter del comma 8 dell'art. 20 del D.lgs. 199/2021**, ossia *"le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento"*.

Come rappresentato nell'estratto seguente sulla base dell'ortofoto satellitare, l'area di impianto ricade interamente all'interno del buffer di larghezza pari a 500 m da impianti e stabilimenti industriali esistenti:




Figura 1-1 – Estratto cartografico dell'ortofoto satellitare con indicazione dell'area di cui all'art. 20 comma 8 lettera c-ter, punto 2 del D.lgs. 199/2021

Si riportano in allegato alla presente le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) adottate da ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, relativamente agli stabilimenti ex art. 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 considerati ai fini della determinazione della solar belt di cui all'immagine precedente.

La normativa di riferimento in tema di Valutazione di Impatto Ambientale è rappresentata dal D. Lgs 152/06 e smi, che stabilisce le soglie per i progetti sottoposti a VIA di competenza statale (Allegato II alla Parte Seconda) e per i progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni (Allegato IV alla Parte Seconda).

Tali soglie sono state integrate dal recente aggiornamento normativo introdotto dalla Legge n. 11 del 2 febbraio 2024, che modifica l'art. 47, comma 11-bis, del Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio del 2023, il quale dispone che *"i limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a **25 MW** e **12 MW**, purché:*

- a) *l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;*
- b) *l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;*

- c) *fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010"*

A tal riguardo, poiché il progetto ha una potenza pari a 23.996,70 kW – inferiore, quindi, ai 25 MW imposti dall'articolo di legge sopra citato – e, rispetto ai requisiti di cui al combinato disposto dalla Legge n. 11 del 2 febbraio 2024 e dal Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio del 2023, l'area interessata dall'intervento ricade all'interno delle aree classificate idonee ai sensi della lettera c-ter del comma 8 dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., con specifico riferimento al punto 2, ossia "le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento", il progetto in esame sarà sottoposto a procedura di **screening di VIA**.

1.2.4 Piano Energetico Regionale (PER)

Il Piano Energetico Regionale (PER) rappresenta la strategia della Regione Emilia-Romagna nell'ambito delle politiche in materia di energia.

La Regione assume gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia come fondamentale fattore di sviluppo della società regionale e di definizione delle proprie politiche in questi ambiti.

In termini strategici, la Regione si impegna nei confronti di una decarbonizzazione dell'economia tale da raggiungere, entro il 2050, una riduzione delle emissioni serra almeno dell'80% rispetto ai livelli del 1990.

Tale obiettivo dovrà essere raggiunto, in via prioritaria, attraverso una decarbonizzazione totale della generazione elettrica, un progressivo abbandono dei combustibili fossili in tutti i settori, in primo luogo nei trasporti e negli usi per riscaldamento e raffrescamento, e uno sviluppo delle migliori pratiche agricole, agronomiche e zootecniche anche al fine di accrescere la capacità di sequestro del carbonio di suoli e foreste.

In particolare, i principali ambiti di intervento previsti dal PER sono i seguenti:

- Risparmio energetico ed uso efficiente dell'energia nei diversi settori
- **Produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili**
- Razionalizzazione energetica nel settore dei trasporti
- Aspetti trasversali

L'analisi dei consumi settoriali evidenzia come in generale, nonostante la crescente diffusione di misure di efficientamento energetico, i risultati in termini di risparmio energetico siano stati contenuti ed anzi vi sia stato, in particolare, un consumo crescente di energia elettrica per unità di PIL.

Il sistema energetico regionale, analogamente a quello nazionale e per certi versi anticipandone e approfondendone alcune dinamiche, ha negli ultimi vent'anni visto profondi cambiamenti, che hanno portato a significativi miglioramenti in termini di efficienza energetica ed ambientale del sistema:

- l'esteso sviluppo delle reti in regione, in primo luogo quella del metano, ha accelerato il progressivo abbandono dei combustibili pesanti in tutti i settori;
- il processo di conversione a gas naturale delle centrali termoelettriche in regione, terminato nei primi anni duemila, ha contribuito a rafforzare il sistema elettrico regionale;

- le opportunità di sviluppo delle fonti rinnovabili, che negli ultimi anni sono venute alla ribalta anche grazie agli importanti incentivi destinati soprattutto ai sistemi di produzione elettrica, sono state colte a pieno e hanno portato in Emilia-Romagna ad una capacità installata di queste fonti tra le più elevate in Italia, in particolare per quanto riguarda fotovoltaico e bioenergie.

Al 2030, anno di riferimento del PER, gli obiettivi UE sono:

- riduzione delle emissioni climalteranti del 40% rispetto ai livelli del 1990;
- incremento al 27% della quota di copertura dei consumi finali lordi attraverso fonti rinnovabili;
- incremento dell'efficienza energetica al 27%.

Il livello di raggiungimento dei risultati delineati nello scenario obiettivo di riduzione dei gas serra, di risparmio energetico e di copertura di consumo con fonti rinnovabili al 2030 sarà determinato dalle condizioni esogene che riguardano dinamiche sovra regionali e per molti aspetti internazionali ed endogene determinate dagli indirizzi di politica regionale che saranno in grado di favorire lo sviluppo delle tecnologie ad alta efficienza energetica e a ridotte emissioni di carbonio fra le quali importante ruolo avranno gli impianti fotovoltaici.

Tutto ciò premesso l'intervento in progetto ben si inserisce nella politica in materia di energia introdotta dalla RER con l'approvazione del PER.

1.2.5 Idoneità dell'area ai sensi della D.A.L. n.125 del 23.05.2023

La Regione Emilia-Romagna, con Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 125 del 23 maggio 2023 – SPECIFICAZIONE DEI CRITERI LOCALIZZATIVI PER GARANTIRE LA MASSIMA DIFFUSIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E PER TUTELARE I SUOLI AGRICOLI E IL VALORE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE DEL TERRITORIO, ha dettato i criteri localizzativi degli impianti fotovoltaici, con l'obiettivo di chiarire e integrare l'assetto derivante dalla disciplina regionale vigente con le disposizioni in tema di aree idonee contenute nell'art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021.

In particolare, la DAL n.125 al punto 2.2 della lettera c), prevede che *“nelle aree agricole considerate idonee ope legis di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter del d.lgs. n. 199 del 2021 gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole, evitando qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi”* e specifica che *“nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate, sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, ivi compresi gli impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale. Per coltivazioni certificate si intendono le produzioni a qualità regolamentata ed in particolare le produzioni biologiche ai sensi del reg. (UE)848/2018, il sistema di qualità nazionale produzione integrata (art. 2, legge n. 4 del 2011), le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche ai sensi del reg. (UE)1151/2012, del reg. (UE)1308/2013, nonché le superfici con coltivazioni che rispettano disciplinari di produzione”*.

A tal proposito si precisa che l'area oggetto di intervento, identificata al Catasto Terreni del Comune di Castel Maggiore al foglio n. 35, particelle n. 12, 13, 17, 19, 22, 194, 195, 196, 530, 534, è stata sottoposta alla procedura di verifica di cui alla D.G.R 693/2024 e, a seguito delle procedure di controllo espletate dal SETTORE PROGRAMMAZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITA' DELLE PRODUZIONI AREA AGRICOLTURA SOSTENIBILE della Regione Emilia-Romagna, è emerso che tale l'area negli ultimi tre anni non è stata interessata da nessuna delle coltivazioni certificate indicate nell'allegato tecnico della Delibera n. 693/2024.

Dunque, per quanto espresso sopra, l'area oggetto di intervento risulta idonea all'installazione di impianti fotovoltaici a terra.

1.3 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE

1.3.1 Premessa

Nel presente paragrafo vengono analizzati i principali documenti di programmazione vigenti di carattere generale e settoriale a livello regionale, provinciale e comunale che possono essere di rilievo ai fini della realizzazione del progetto.

L'individuazione e l'esame delle norme e dei vincoli in essi contenuti consente di verificare la rispondenza del progetto ai medesimi, intervenendo con opportune modifiche laddove risultino delle incompatibilità; l'analisi delle linee di sviluppo previste invece, consente di valutare la compatibilità con riferimento alla situazione attuale e quella prevista a seguito della realizzazione delle opere in oggetto.

Pertanto, il Quadro Programmatico rappresenta uno strumento complementare al Quadro Normativo, in quanto non soltanto indirizza la progettazione verso il rispetto delle norme e dei vincoli esistenti, ma garantisce il corretto inserimento dell'opera nel contesto territoriale.

1.3.2 Piano Territoriale Regionale dell'Emilia-Romagna

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 20/2000 è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali.

Il PTR vigente nasce con la finalità di offrire una visione d'insieme del futuro della società regionale, verso la quale orientare le scelte di programmazione e pianificazione delle istituzioni, e una cornice di riferimento per l'azione degli attori pubblici e privati dello sviluppo dell'economia e della società regionali. Per tale ragione, è prevalente la visione di un PTR non immediatamente normativo, che favorisce l'innovazione della governance, in un rapporto di collaborazione aperta e condivisa con le istituzioni territoriali.

È stato approvato dall'Assemblea legislativa con delibera n. 276 del 3 febbraio 2010 ai sensi della legge regionale n. 20 del 24 marzo 2000.

Gli elaborati cartografici del PTR disponibili presso il sito della Regione Emilia-Romagna², sono prodotti ad una scala grafica molto piccola la quale non permette un inquadramento preciso dell'area di intervento rispetto ai tematismi individuati dal Piano. Pertanto, si ritiene opportuno non riportare tali elaborati del Piano nella presente relazione.

1.3.3 Piano Territoriale Paesistico Regionale dell'Emilia-Romagna

Il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) è parte tematica del Piano territoriale regionale (PTR) e si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali.

Il piano paesistico regionale influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale.

Gli operatori ai quali il Piano si rivolge sono:

² <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/programmazione-territoriale/ptr-piano-territoriale-regionale>


- la stessa Regione, nella sua attività di pianificazione territoriale e di programmazione generale e di settore;
- le Province, che nell'elaborazione dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (Ptcp), assumono ed approfondiscono i contenuti del Ptpn nelle varie realtà locali;
- i Comuni che garantiscono la coesione tra tutela e sviluppo attraverso i loro strumenti di pianificazione generale; gli operatori pubblici e privati le cui azioni incidono sul territorio.

La Regione è attualmente impegnata insieme al MiBAC nel processo di adeguamento del PTPR vigente al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

Il PTPR individua le grandi suddivisioni di tipo fisiografico (montagna, collina, pianura, costa), i sistemi tematici (agricolo, boschivo, delle acque, insediativo) e le componenti biologiche, geomorfologiche o insediative che per la loro persistenza e inerzia al cambiamento si sono poste come elementi ordinatori delle fasi di crescita e di trasformazione della struttura territoriale regionale.


I Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) sono strumenti di pianificazione generale che ogni Provincia è tenuta a predisporre nel rispetto della pianificazione regionale. Definiscono le strategie per lo sviluppo territoriale e individuano le linee di azione possibili che costituiscono il riferimento per la pianificazione comunale.

L'area di progetto ricade all'interno dell'Unità di paesaggio numero 8 – “*Pianura Bolognese, Modense e Reggiana*”, come riporta la Tavola 4 del Piano Territoriale Paesistico Regionale., di seguito riportata in un estratto.



Dalla consultazione della **Tavola 1-27** del PTPR si evince che l'area di intervento non è interessata da nessun tematismo individuato dal Piano.

Di seguito si riporta un estratto della carta sopra appena citata.



1.3.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Bologna

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.19 del 30/03/04.

Il PTCP considera la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione che, alla luce dei principi di autonomia, di sussidiarietà e di leale cooperazione tra gli enti, definisce l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio le linee di azione della programmazione regionale.

Il PTCP è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale. A tal fine il piano:

- a) articola e localizza gli interventi relativi al sistema infrastrutturale primario e alle opere di rilevanza nazionale e regionale in attuazione del principio di sussidiarietà, nel rispetto delle autonomie locali e dell'interesse generale dei cittadini;
- b) individua, nel quadro degli obiettivi della pianificazione regionale, ipotesi di sviluppo dell'area provinciale, prospettando le conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del territorio;
- c) definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di strutture e servizi di interesse provinciale e sovracomunale;
- d) definisce le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico-ambientali;
- e) definisce i bilanci delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo le condizioni e i limiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun ente;
- f) specifica ed articola la disciplina delle dotazioni territoriali;
- g) coordina l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con la realizzazione delle infrastrutture, opere e servizi di rilievo sovracomunale, da inserire prioritariamente nel programma triennale delle opere pubbliche della Provincia;
- h) definisce le misure di tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica superficiale e sotterranea.

Dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del PTM, è stato abrogato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ad eccezione dei contenuti normativi e cartografici del medesimo PTCP che costituiscono pianificazione regionale e, in particolare, recepiscono i contenuti del Piano Territoriale Paesistico Regionale – PTPR - e del Piano di Tutela delle Acque – PTA.

A tal fine sono allegati al PTM gli Allegati A e B che ne formano parte integrante e sostanziale.

Di seguito vengono esposti gli estratti delle tavole di Piano, ricavati dal SIT della Città Metropolitana di Bologna³, riguardanti i tematismi di interesse per il presente Studio.

³ <https://www.cittametropolitana.bo.it/pianificazione/Engine/RAServePG.php/P/384211020704>

1.3.5 Piano Territoriale Metropolitano di Bologna

Il Piano Territoriale Metropolitano di Bologna è stato approvato con delibera del Consiglio Metropolitano n. 16 del 12 maggio 2021 e pubblicato ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 152/2006 e dell'articolo 46 comma 7 della L.R. 24/2017.

Alla luce della nuova legge urbanistica regionale, il PTM si propone due traguardi concreti:

- fornire un insieme coerente di indicazioni, rispetto alle quali valutare, assieme ai Comuni, le proposte degli operatori privati che incidono su profili di rilevanza sovracomunale;
- individuare un ventaglio di priorità per le politiche territoriali, affinché si traducano in interventi non confinati in una dimensione settoriale e materiale delle opere, capaci di dialogare con le iniziative sociali e con l'innovazione imprenditoriale.

Entrambe le azioni perseguono obiettivi di miglioramento, lungo tre direzioni:


- prestare maggiore attenzione alle relazioni fra gli interventi puntuali e i contesti in cui sono collocati;
- orientare verso la costruzione di nuovi spazi urbani e nuovi paesaggi gli interventi settoriali necessari per contrastare la crisi climatica, migliorare il metabolismo urbano, potenziare i servizi ecosistemici, promuovere la mobilità sostenibile e qualificare dei servizi di interesse collettivo;
- assumere gli ecosistemi e la trama di segni storici come l'orditura alla quale riferire progetti di cura e valorizzazione degli spazi aperti.

Ai fini del presente Studio, di seguito si illustreranno alcuni elaborati grafici del Piano utili a inquadrare il progetto in esame nelle strategie e negli obiettivi che il PTM pone nel territorio di competenza.

Dalla **Tavola 1 – “Carta della struttura”**, si evince che l'area di progetto rientra nel territorio rurale classificato dal Piano come “*Ecosistema agricolo*” così come il tracciato della nuova linea MT.


Si evince inoltre che il tracciato della nuova linea MT in progetto interseca un tratto di viabilità già esistente, più precisamente via Giacomo Matteotti, classificata dal Piano come “*Pista ciclabile strategica e integrativa*”.









































Di seguito si riporta un estratto della tavola sopra citata.



Anche dall'analisi della **Tavola 2_Foglio III – “Carta degli ecosistemi”**, si evince che il lotto in progetto e la nuova linea MT ricadono in zone classificate come ambito agricolo; più precisamente rientra nelle *“Aree agricole della Pianura Alluvionale”*.


Si sottolinea che la nuova linea MT in progetto sarà realizzata in sotterranea su viabilità già esistente.



Legenda	 Area di progetto	 Linea MT di progetto
	<p>ECOSISTEMI NATURALI</p> <p>Ecosistemi delle acque correnti (Art. 19)</p> <p>Alveo attivo e reticolo idrografico (Art. 20)</p> <ul style="list-style-type: none">  Alvei attivi  Reticolo idrografico principale  Reticolo idrografico secondario  Reticolo idrografico minore  Canali di bonifica  Canale Emiliano - Romagnolo <p>Fasce perfluviali</p> <ul style="list-style-type: none">  Fasce perfluviali di montagna, collina, pedecollina/pianura (Art. 21)  Fasce perfluviali di pianura (Art. 22) <p>Aree interne alle fasce perfluviali</p> <ul style="list-style-type: none">  Aree ad alta probabilità di inondazione  Aree a rischio di inondazione in caso di eventi di pioggia con tempo di ritorno di 200 anni  Aree di ricarica di tipo D <p>Aree per interventi idraulici strutturali (Art. 15)</p> <ul style="list-style-type: none">  Aree di interventi  Aree di localizzazione di interventi  Aree di potenziale localizzazione di interventi <p>Ecosistemi delle acque ferme (Art. 23)</p> <ul style="list-style-type: none">  Invasi dei bacini idrici  Zone Umide <p>Ecosistemi Forestale, Arbustivo e Calanchivo</p> <ul style="list-style-type: none">  Ecosistema Forestale (Art. 24)  Ecosistema Arbustivo (Art. 25) 	<p>ECOSISTEMI AGRICOLI</p> <p>Ecosistema Agricolo della montagna collina (Art. 16 e 17)</p> <ul style="list-style-type: none">  Aree agricole su terrazzi alluvionali  Aree agricole su aree di ricarica di tipo A  Aree agricole nelle aree montano-collinari intravallive <p>Ecosistema Agricolo della pianura (Art. 16 e 18)</p> <ul style="list-style-type: none">  Aree agricole della Pianura Alluvionale  Aree agricole costituenti zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura alluvionale  Aree agricole della Pianura delle Bonifiche  Aree agricole costituenti zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura delle bonifiche <p>AREE ED ELEMENTI INTERNI AGLI ECOSISTEMI AGRICOLI E NATURALI</p> <p>Aree protette e Siti della Rete Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none">  Perimetro delle aree protette e Siti della Rete Natura 2000 <p>Protezione acque sotterranee e superficiali</p> <ul style="list-style-type: none">  Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura  Zone di protezione delle aree di alimentazione di sorgenti (certe e incerte) e delle zone di riserva  Zone di protezione di captazioni delle acque superficiali  Zone di rispetto delle sorgenti e pozzi <p>Elementi di interesse storico, archeologico e paesaggistico</p> <ul style="list-style-type: none">  Complessi archeologici  Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica  Aree di concentrazione di materiali archeologici  Zone di tutela della struttura centuriata  Zone di tutela di elementi della centuriazione  Principali complessi architettonici storici non urbani  Crinali significativi  Fascia di transizione pianura/collina/montagna/alto crinale


Per quanto concerne la **Tavola 3 – “Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana e dell’assetto dei versanti”**, si evidenzia come il lotto in progetto e la nuova linea MT ricadano nei seguenti tematismi:
















- “Scenario P1 derivato dal Reticolo Naturale Principale e Secondario (RP)” – per quanto concerne gli scenari di pericolosità PGRA;
- “Scenario P2 derivato dal Reticolo Naturale Principale (RP)” – per quanto concerne gli scenari di pericolosità PGRA;
- “Scenario P2 derivato dal Reticolo Secondario di Pianura (RSP)” – per quanto concerne gli scenari di pericolosità PGRA;
- “Scenario P2 derivato dal Reticolo Naturale Principale e dal Reticolo Secondario di Pianura (RP+RSP)” – per quanto concerne gli scenari di pericolosità PGRA;
- Ambito di controllo degli apporti d’acqua di pianura” – in riferimento alla gestione delle acque meteoriche.



Per quanto concerne la **Tavola 4** del PTM, “**Carta di aria vasta delle aree suscettibili di effetti locali**” il lotto in esame ricade in parte nelle aree di tipo “*L-Zona di attenzione per instabilità da liquefazione/densificazione. Successioni di pianura con intervalli granulari (limi sabbiosi, sabbie, sabbie ghiaiose), almeno metrici, nei primi 20 m p.c.*”

Per quanto concerne la nuova linea MT in progetto, questa è interessata dagli stessi tematismi del lotto appena citati.



Legenda	 Area di progetto  Linea MT di progetto
	RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO (Art. 28)
	Aree suscettibili di effetti locali
	 S - Substrato rigido affiorante/subaffiorante Substrato lapideo o ben cementato, affiorante o sub-affiorante (spessore delle coperture H<3m). Inclinazione del pendio $\leq 15^\circ$
	 SP - Substrato rigido affiorante/subaffiorante $15^\circ < i < 50^\circ$ Substrato lapideo o ben cementato, affiorante o sub-affiorante (spessore delle coperture H<3m). Inclinazione del pendio $15^\circ < i < 50^\circ$
	 N - Substrato non rigido affiorante/subaffiorante Substrato prevalentemente pelitico o poco consolidato o alterato o fratturato, affiorante o sub-affiorante (spessore delle coperture H<3m). Inclinazione del pendio $\leq 15^\circ$
	 NP - Substrato non rigido affiorante/subaffiorante $15^\circ < i < 50^\circ$ Substrato prevalentemente pelitico o poco consolidato o alterato o fratturato, affiorante o sub-affiorante (spessore delle coperture H<3m). Inclinazione del pendio $15^\circ < i < 50^\circ$
	 AV - Detriti s.l. $i \leq 15^\circ$ Corpi detritici di varia origine (alluvionale, eluvio-colluviale, coltri di alterazione, ecc.), generalmente a granulometria mista. Spessore della coltre $H \geq 3m$. Inclinazione della superficie topografica $\leq 15^\circ$
	 B - Depositi di margine appenninico-padano Depositi prevalentemente grossolani (ghiaie, ghiaie sabbiose, sabbie ghiaiose) di conoide alluvionale, di spessore H>5m, sepolti (profondità >3m da p.c.) e depositi di interconoide
	 C - Sedimenti prevalentemente fini di pianura Depositi coesivi prevalenti (limi, limi argillosi, argille)
	 G - Zona di attenzione per cavità sotterranee Zone in cui possono essere presenti cavità ipogee, anche estese, riempite o meno (depositi evaporitici messiniani, sabbiosi plio-quadernari, ecc.)
	 D - Zona di intensa fratturazione/cataclastica Fascia di territorio con rocce intensamente fratturate a cavallo di una faglia
	 G - Zona di attenzione per cavità sotterranee Zone in cui possono essere presenti cavità ipogee, anche estese, riempite o meno (depositi evaporitici messiniani, sabbiosi plio-quadernari, ecc.)
	 R - Zona di attenzione per accumuli di origine antropica Riempimenti di ex cave riempite, discariche, depositi di terre di scavo, terreni di riporto
	 L - Zona di attenzione per instabilità da liquefazione/densificazione Successioni di pianura con intervalli granulari (limi sabbiosi, sabbie, sabbie ghiaiose), almeno metrici, nei primi 20 m da p.c.
	 Isobate da p.c. del bedrock sismico (Mascandola et al. 2019)

Riduzione del rischio sismico (Art. 28)

[...]

2. (P) Il PTM individua le tipologie di aree suscettibili di effetti locali di cui al presente comma, nel rispetto dei contenuti della delib. di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 29 aprile 2019, n. 630. I Comuni, nell'ambito della redazione degli strumenti urbanistici, approfondiscono, integrano ed eventualmente modificano con riferimento al corrispondente territorio le perimetrazioni individuate dal PTM. All'esito delle predette attività, sulle aree così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali si applicano le seguenti disposizioni:


[...]

L - Zona di attenzione per instabilità da liquefazione/densificazione

Descrizione: successioni di pianura con intervalli granulari (limi sabbiosi, sabbie, sabbie ghiaiose), almeno metrici, nei primi 20 m da p.c. Effetti attesi e approfondimenti richiesti: la presenza di sedimenti granulari saturi nei primi 20 m dal p.c. costituisce fattore predisponente il fenomeno della liquefazione mentre negli intervalli sabbiosi sopra falda e poco addensati si può verificare il fenomeno della densificazione. Per gli interventi ammessi in relazione a tali aree dovranno essere effettuati studi di terzo livello, con valutazione del coefficiente di amplificazione litologico, verifica della presenza di caratteri predisponenti la liquefazione e/o la densificazione e relativa stima del potenziale di liquefazione/densificazione e dei cedimenti attesi. Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate di cui ai Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico e Perimetrazioni degli abitati da consolidare (ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e della legge regionale Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7) Per gli interventi ammessi in relazione a tali aree dalle disposizioni normative e/o pianificatorie vigenti, dovranno essere svolti gli approfondimenti richiesti secondo quanto emerge dalla Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali. Qualora gli esiti di tali approfondimenti svolti confermino lo stato di instabilità, dovranno applicarsi le limitazioni e la disciplina relativa a tali zone instabili. Tale criterio dovrà essere applicato anche alle aree perimetrate e zonizzate così come definite dai Comuni.

La **Tavola 5 – “Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo”**, integra e aggiorna la cartografia del precedente PTCP. Dalla consultazione della tavola 5 del PTM si evince che il lotto in esame non ricade in nessun tematismo individuato dal Piano.

Per quanto concerne il tratto della linea MT di progetto, questo insiste su un tratto di viabilità già esistente (via Sanmarina) classificata come “*Ciclabili di pianura – supporto alla connettività ecologica*”. Si rammenta che la linea MT in esame è realizzata completamente in sotterranea.



Legenda

Area di progetto

Linea MT di progetto

Aree ad alta naturalità

Aree protette e Siti della Rete Natura 2000

Collina Montagna: Parchi Regionali (PR), Parchi Provinciali (PP), Riserve Naturali (RNG), Riserva Naturale Orientata (RNO), Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto (PNISP)

Collina Montagna: Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale

Pianura: Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale

Aree di riequilibrio ecologico

Unità ambientali naturali

Zone di tutela naturalistica non incluse in Aree protette o in Siti Rete Natura 2000

Boschi e arbusteti

Calanchi

Unità puntuali

Geositi

Zone umide

Fasce di protezione

Aree agricole della collina/montagna

Aree agricole della collina/montagna costituenti Zone di interesse paesaggistico ambientale

Aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura

Fasce di connessione

Collegamenti ecologici appenninici di livello regionale e sovraregionale

Corridoi ecologici multifunzionali dei corsi d'acqua

VARCHI DA SALVAGUARDARE PER LA CONTINUITA' ECOLOGICA (Art. 47)

Varchi e discontinuità

FASCIA DI CONNESSIONE COLLINA PIANURA (Art. 47)

Fascia di connessione collina/pianura (direttrice Via Emilia)

ORDITURA STORICA (Art. 47)

Viabilità storica

Aree di interesse archeologico

Area della struttura centuriata/elementi della centuriazione

Principali complessi architettonici storici non urbani

Beni MIBCT non urbani tutelati da declaratorie o provvedimenti

Principali canali storici

Centri storici

Aree interessate da partecipanze e consorzi utilisti

Dossi

RETI CICLABILI PER LA FRUIZIONE E LA CONNETTIVITA' FUNZIONALE ED ECOLOGICA (Art. 47)

Ciclabili di pianura - supporto alla connettività ecologica

Itinerari cicloturistici di pianura - supporto alla realizzazione di reti ecologiche

Itinerari cicloturistici di collina/montagna - supporto a progetti di valorizzazione abitati

Itinerari escursionistici e ciclovie dei parchi-supporto a potenziamento attività locali diffuse

Itinerari cicloturistici internazionali e nazionali - significative interrelazioni funzionali con gli abitati

Itinerario Via Emilia - elemento di un più generale progetto Via Emilia

ALTRI ELEMENTI

Osservatori

Zone di protezione dall'inquinamento luminoso

Ecosistema Urbano

Articolo 47 - Reti ecologiche, della fruizione e del turismo**Definizioni e individuazione**

1. (P) Il PTM riconosce le reti ecologiche, della fruizione e del turismo come un sistema integrato e interconnesso o parte costitutiva delle infrastrutture verdi e blu che consente di contemporare e relazionare gli obiettivi di conservazione ambientale, di arricchimento dei servizi culturali e per il tempo libero nonché di valorizzazione turistica del territorio metropolitano.
2. (P) Nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo sono rappresentati le aree e gli elementi che costituiscono le reti ecologiche, della fruizione e del turismo afferenti alla natura, ai segni stratificati della storia, alla fruizione sostenibile.
 - a) Le aree e gli elementi che costituiscono le reti ecologiche, della fruizione e del turismo si articolano in: reti ecologiche costituite da:
 - aree ad alta naturalità (core areas);
 - fasce di protezione;
 - fasce di connessione;
 - b) fascia di connessione collina/pianura (diretrice via Emilia) costituente l'ambito di interconnessione tra il sistema appenninico e il sistema della pianura alluvionale che ricomprende la fascia delle conoidi alluvionali dei fiumi appenninici e la fascia del processo evolutivo della direttrice via Emilia;
 - c) varchi;
 - d) orditura storica;
 - e) reti ciclabili.
3. (P) La puntuale ricognizione e identificazione delle aree e degli elementi rappresentati nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo e la correlativa definizione delle specifiche disposizioni inerenti alla disciplina degli ecosistemi naturali e agricoli sussunti dal PTM e, in generale, delle prescrizioni che individuano le condizioni preclusive ai nuovi insediamenti, fermo restando quanto già stabilito dagli strumenti di pianificazione delle aree protette e dalle Misure specifiche di conservazione e dai Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000, sono effettuate da:
 - a) gli strumenti di attuazione del PTM e, in particolare, dai Programmi metropolitani di rigenerazione di cui all'art. 52 e dagli accordi territoriali;
 - b) dai PUG e/o dagli altri piani di settore, secondo il regime delle rispettive competenze.

[...]

Indirizzi per i programmi metropolitani di rigenerazione

[...]

10. (I) Il potenziamento della dotazione ambientale e il consolidamento delle connessioni ecologiche devono avvenire prioritariamente attraverso un insieme integrato di interventi comportanti:
 - a) l'incremento delle aree boscate e delle fasce arboree e arbustive;

- b) la riqualificazione ambientale delle aree degradate, la deframmentazione con ripristino di varchi funzionali alle connessioni ecologiche e la rimozione degli elementi detrattori;*
- c) l'applicazione di misure di mitigazione degli interventi urbanistici e infrastrutturali;*
- d) la realizzazione di fasce arboree/arbustive, anche in funzione di protezione delle aree agricole dagli inquinanti, nelle fasce di ambientazione delle infrastrutture viarie;*
- e) la realizzazione di alberature lungo i percorsi ciclabili e i tratti della viabilità extraurbana e di filari e siepi in area agricola al fine di articolare un reticolo arboreo che, ovunque sia possibile, ripercorra i segni storici.*

[...]


Dall'esamina dell'**Allegato A** del Piano, si evince che l'area in progetto e la nuova linea MT, non ricadono in nessun tematismo individuato dal piano. Per quanto concerne l'**Allegato B**, invece, la linea MT in progetto ricade su "*Viabilità storica (prima individuazione) art.8.5*".

Si sottolinea che il tracciato sarà realizzato completamente in sotterranea.

Di seguito si riportano alcuni estratti delle Tavole degli Allegati sopra citati.

TAVOLA 2B – TUTELA DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE (ALLEGATO-A PTM)

Estratto cartografico



Legenda

Area di progetto Linea MT di progetto

Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura (PTCP Artt. 5.2 e 5.3), corrispondenti alle "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" del 1° comma dell'art.28 del PTPR


- Aree di ricarica tipo A
- Aree di ricarica tipo B
- Aree di ricarica tipo C
- Aree di ricarica tipo D

Salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (PTCP Artt. 5.2 e 5.3)

- Sorgenti non captate ad uso acquedottistico
- Sorgenti e pozzi per uso acquedottistico
- Zone di rispetto delle sorgenti e pozzi
- Perimetro dei bacini montani (PTCP Artt. 6.9 e 6.10)















**TAVOLA 1 – TUTELA DEI SISTEMI AMBIENTALI E DELLE RISORSE NATURALI E STORICI-CULTURALI
(ALLEGATO-B PTM)**

Estratto cartografico































Sistema idrografico

-  Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (art. 4.2)
-  Reticolo idrografico principale (art. 4.2)
-  Reticolo idrografico secondario (art. 4.2)
-  Reticolo idrografico minore (art. 4.2)
-  Canali di bonifica (art. 4.2)
-  Canale Emiliano - Romagnolo (art. 4.2)
-  Fasce di tutela fluviale (art. 4.3)
-  Fasce di tutela fluviale (art. 4.3): area interessata dal campo base TAV (utilizzabile per l'ampliamento o il trasferimento delle aziende già insediate nel comune di Pianoro secondo i criteri richiesti dal PTCP e fatte salve le verifiche previste dall'art.18 del PSAI)
-  Fasce di pertinenza fluviale (art. 4.4)
-  Aree ad alta probabilità di inondazione (art. 4.5)
-  Aree di interventi idraulici strutturali (art. 4.6)
-  Aree di localizzazione di interventi idraulici strutturali (art. 4.6)
-  Aree di potenziale localizzazione di interventi idraulici strutturali (art. 4.6)
-  Aree a rischio di inondazione in caso di eventi di pioggia con tempo di ritorno di 200 anni (art. 4.11)

Altri sistemi zone ed elementi naturali e paesaggistici

-  Sistema collinare (artt. 3.2, 7.1 e 10.8)
-  Sistema di crinale (artt. 3.2 e 7.1)
-  Sistema delle aree forestali (art. 7.2)
-  Sistema delle aree forestali (art. 7.2): aree oggetto di rimboschimento
-  Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale (art. 7.3)
-  Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura (art. 7.4)
-  zone di rispetto dei nodi ecologici
-  nodi ecologici complessi
-  Zone di tutela naturalistica (art. 7.5)
-  Zone umide (artt. 3.5 e 3.6)
-  Crinali significativi (art. 7.6)
-  Calanchi significativi (art. 7.6)
-  Dossi (art. 7.6)

Risorse storiche e archeologiche

-  Complessi archeologici (art. 8.2a)
-  Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 8.2b)
-  Aree di concentrazione di materiali archeologici (art. 8.2c)
-  Zone di tutela della struttura centuriata (art. 8.2d1)
-  Zone di tutela di elementi della centuriazione (art. 8.2d2)
-  Fascia di rispetto archeologico della via Emilia (art. 8.2e)
-  Centri storici (art. 8.3)
-  Centri storici in relazione fra loro (art. 8.3)
-  Aree interessate da partecipanze e consorzi utilisti (art. 8.4)
-  Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 8.4)
-  Viabilità storica (prima individuazione) (art. 8.5)
-  Principali canali storici (art. 8.5)
-  Principali complessi architettonici storici non urbani (art. 8.5)

1.3.6 PSC - Piano Strutturale Comunale di Castel Maggiore

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è lo strumento di pianificazione urbanistica generale, predisposto ai sensi della L.R.20/2000 e s.m. e i., che viene elaborato dal Comune con riferimento al proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e tutelarne l'integrità fisica, ambientale e culturale.

Il PSC offre un quadro completo delle risorse naturali e delle caratteristiche del territorio in base alle quali:


- fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni;
- individua le infrastrutture di maggiore rilevanza;
- definisce le trasformazioni che possono essere attuate direttamente.

Dall'esamina della **Tavola 1 – Assetto Territoriale** si evince che l'area di progetto ricade in "*Ambiti periurbani della conurbazione bolognese*" ed è completamente inserito nel "*Sub-ambito 5 Dosso del Savena Abbandonato*" e in prossimità del margine ovest e a sud da alcuni elementi classificati come "*Corridoio ecologico locale*".

Si evidenzia, inoltre, che il lotto in progetto confina con alcuni elementi del Sistema delle risorse storiche e archeologiche, in particolare "*Complessi edilizi di valore storico testimoniale*" e "*Edifici e manufatti singoli di valore storico testimoniale*".

Per quanto concerne la nuova linea MT in progetto, questa è interessata da:

- "*Ambiti periurbani della conurbazione bolognese*";
- "*Corridoio ecologico locale*";
- "*Ambiti consolidati dei centri frazionali minori, delle frange urbane e dei borghi di strada (AUC-E)*".
- "*Area di tutela delle risorse paesaggistiche complesse (Art. 18.e)*";



SIMBOLOGIA

Territorio extracomunale

SISTEMI CONDIZIONANTI

Sistema delle unità di paesaggio (Art. 13)

Perimetro della Sub-Unità di paesaggio

① Sub-Unità 1 Dosso del Reno occidentale

③ Sub-Unità 3 Dosso della Galliera

⑤ Sub-Unità 5 Dosso del Sevana Abbandonato

Sistema delle reti ecologiche (Art. 15)

Nodo ecologico complesso provinciale

Nodo ecologico complesso provinciale
(zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura)

Nodo ecologico semplice locale

Nodo ecologico semplice locale

Zona di rispetto del nodo ecologico complesso provinciale
(zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura)

Zona di rispetto del nodo ecologico semplice locale

Corridoio ecologico provinciale

Corridoio ecologico provinciale

Maceri di importanza ecologica

Corridoio ecologico locale

Filari di importanza ecologica

Giardino di importanza ecologica

Sistema delle risorse storiche e archeologiche (Art. 18)

Complessi edilizi di valore storico-testimoniale (Art.18.d4)

Edifici e manufatti singoli di valore storico testimoniale (Art. 18.d4)

Area di tutela delle risorse paesaggistiche complesse (Art. 18.e)

SISTEMI STRUTTURANTI

Sistema delle infrastrutture (Art. 20)

Ambiti per infrastrutture di maggiore rilevanza esistenti e di progetto (Art 20.a e Art 20.c)

Corridoio di salvaguardia infrastrutturale del Passante Nord (Art 20.b)

Corridoio di salvaguardia infrastrutturale della principale viabilità di progetto (Art 20.b)

Percorsi ciclabili di esistenti (Art 20.d)

Percorsi ciclabili di progetto (Art 20.d)

Sistema insediativo prevalentemente per funzioni residenziali (Art. 21)

Ambiti territoriali per funzioni prevalentemente residenziali (Art. 22)

Centro storico (Art. 22)

Ambiti territoriali per funzioni prevalentemente residenziali: Ambiti urbani consolidati (Art. 23)

AUC-A Ambiti consolidati di maggiore qualità insediativa (AUC-A)

AUC-B Ambiti consolidati in corso di attuazione (AUC-B)

AUC-C Ambiti consolidati con parziali limiti di funzionalità urbanistica (AUC-C)

AUC-D Ambiti consolidati di centralità urbana (AUC-D)

AUC-E Ambiti consolidati dei centri frazionali minori, delle frange urbane e dei borghi di strada (AUC-E)

Ambiti per attrezzature di maggiore rilevanza esistenti (Art. 28)

Ambiti territoriali per funzioni prevalentemente residenziali: Ambiti da riqualificare (Art. 24)

Ambiti da riqualificare per riqualificazione (AR-A)

Ambiti territoriali per funzioni prevalentemente residenziali: Ambiti per nuovi insediamenti (Art. 25)

Ambiti per nuovi insediamenti urbani derivanti da sostituzione edilizia (AR-B Art. 25.1)

Ambiti di potenziale localizzazione dei nuovi insediamenti urbani (Art. 25.2)

Ambiti per attrezzature di maggiore rilevanza di previsione (Art. 28)

Sistema insediativo prevalentemente per funzioni produttive

Ambiti territoriali per funzioni prevalentemente produttive (Art. 26)

ASP-C Ambiti produttivi comunali esistenti (ASP-C Art. 26.1)

ASP-CA Ambiti produttivi comunali in corso di attuazione (ASP-C Art. 26.1)

ASP-CR Ambiti produttivi comunali da riqualificare (ASP-C-R Art. 26.2)

ASP-B Ambiti produttivi sovramunicipali esistenti (ASP-B Art. 26.3)

ASP-BA Ambiti produttivi sovramunicipali in corso di attuazione (ASP-BA Art. 26.4)

ASP-AN Ambiti produttivi sovramunicipali di nuovo insediamento (ASP-AN Art. 26.5)

Sistema degli ambiti rurali

Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (Art. 29)

Ambiti periurbani della conurbazione bolognese (Art. 30)

Sistema rurale di valorizzazione fruttiva delle risorse ambientali - Parco Reno (Art. 31)

Sistema rurale di valorizzazione fruttiva delle risorse ambientali - Parco Navile (Art. 31)

Ambiti di valore naturale e ambientale - invasi, alvei e zone umide (Art.32)

Possibile localizzazione vasche di laminazione (Art.20.e)

Linea MT di progetto

La **"Tavola dei vincoli"**, ai sensi dell'**art. 19 della L.R. 20/2000, commi 3bis e 3ter**, costituisce strumento conoscitivo nel quale sono rappresentati tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela. Tale atto è corredato da un apposito elaborato, denominato **"Scheda dei vincoli"**, che riporta per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva.

La Tavola dei vincoli costituisce elaborato costitutivo del PSC e relative varianti, nonché del POC, del RUE, del PUA e relative varianti, limitatamente agli ambiti territoriali cui si riferiscono le loro previsioni.

Con la prima approvazione di tali strumenti sono state disapplicate la Tav. 2 "Carta unica del territorio" e la Tav. 3 "Potenzialità archeologica" del PSC.

Dalla consultazione della tavola appena citata emerge come il lotto in progetto ricade nei seguenti tematismi:


- *"Fasce di rispetto stradali e ferroviarie";*
- *"Corridoio di fattibilità";*
- *"Limite della superficie orizzontale esterna OHS (quota 181,67 m) entro cui delimitare e vincolare gli ostacoli orizzontali alla navigazione aerea (Allegato A) ed i pericoli per la navigazione aerea di tipologia 1, 4b";*
- *"Linea all'interno della superficie orizzontale esterna OHS (quota 181,67 m) entro cui delimitare e vincolare i pericoli per la navigazione aerea di tipologia 1, 4b";*
- *"Aree che richiedono approfondimenti sismici di III livello (Art. 37 del PSC)" (in parte);*
- *"Elettrodotto media tensione - linea aerea in conduttori nudi".*

Per quanto concerne la linea MT in progetto si riporta quanto segue:

















- *"Fasce di rispetto stradali e ferroviarie";*
- *"Viabilità storica"*
- *"Elettrodotto alta tensione – linea 132 Kv Martignone- Castel Maggior, Castel Maggiore-San pietro in casale, Castel Maggiore-Colunga, elettrodotti FS crevalcore";*
- *"Fasce di rispetto degli elettrodotti ad alta tensione";*
- *"Elettrodotto media tensione - linea aerea in conduttori nudi";*
- *"Elettrodotto media tensione – cavo interrato".*

Si evidenzia, inoltre, che il lotto in progetto confina con alcuni e complessi di valore storico, architettonico, culturale e testimoniale e in particolare con *"Complessi edilizi di valore storico testimoniale"* e *"Edifici e manufatti singoli di valore storico testimoniale"*.

Di seguito si riporta un estratto della tavola di Piano sopra citata.



Sistema delle risorse storiche e archeologiche

-  Viabilità storica
-  Principali canali storici
-  019.001.R Persistenza della centuriazione Romana e relativo codice di riferimento
-  019.001.R Diretrice strada Bologna-Padova romana
-  019.001.M Siti di epoca Medioevale indiziati
-  019.001.R Siti di epoca Romana accertati
-  019.001.R Siti di epoca Romana indiziati
-  019.001.F Siti di epoca Villanoviana accertati
- Elementi e complessi di valore storico, architettonico, culturale e testimoniale**
 -  Complessi edilizi di valore storico-testimoniale
 -  Edifici e manufatti singoli di valore storico testimoniale
 -  Edifici e complessi di valore storico-architettonico con vincolo D.Lgs 42/2004
 -  Numero di riferimento alla tabella degli edifici e complessi di interesse storico-architettonico
 -  Edifici, complessi edilizi e manufatti segnalati dal PTCP
 -  Edifici e complessi di interesse storico-architettonico di proprietà pubblica (Art. 10, 1° comma, D.Lgs 42/2004)
 -  Area di tutela delle risorse paesaggistiche complesse
 -  Aree ed edifici assoggettati a decreto ministeriale L.1089 del 03/11/1997 - Villa Rossi

Sistema dei vincoli e rispetti

-  Fasce di rispetto stradali e ferroviarie
-  Fasce di rispetto dei depuratori
-  Fasce di rispetto dei metanodotti e area di salvaguardia delle cabine di prelievo da Snam
-  Metanodotto regionale
-  Cabine di riduzione di pressione di distretto esistenti
-  Fasce di rispetto dei cimiteri
-  Stabilimento a rischio di incidente rilevante
-  Area di danno ed ambito di attenzione correlato al rischio di incidente rilevante
-  Fasce di rispetto degli elettrodotti ad alta tensione
-  Elettrodotto alta tensione - linea 380 KV Martignone-Colunga
-  Elettrodotto alta tensione - linea 220 KV Ostiglia-Colunga
-  Elettrodotto alta tensione - linea 132 KV Martignone-Castel Maggiore, Castel Maggiore-San Pietro in Casale, Castel Maggiore-Colunga, elettrodotti FS crevalcore
-  Elettrodotto media tensione - linea aerea in conduttori nudi
-  Elettrodotto media tensione - cavo aereo
-  Elettrodotto media tensione - cavo interrato
-  Corridoio di fattibilità
-  Impianti delle emittenti radio-televisive e relativa fascia di ambientazione
-  Adduttrice interrata acque CER-tratto esistente
-  Adduttrice interrata acque CER-tratto di progetto
- Fasce riferite alle mappe di vincolo per limitazioni relative agli ostacoli ed ai pericoli alla navigazione aerea (Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, Capitolo 4 e art. 707 commi 1,2,3,4 Codice della Navigazione)
-  Limite della superficie orizzontale esterna OHS (quota 181,67 m) entro cui delimitare e vincolare gli ostacoli orizzontali alla navigazione aerea (Allegato A) ed i pericoli per la navigazione aerea di tipologia 1, 4b
-  Linea all'interno della superficie orizzontale esterna OHS (quota 181,67 m) entro cui delimitare e vincolare i pericoli per la navigazione aerea di tipologia 1, 4b
-  Limite della superficie orizzontale esterna OHS (Quota 181,67 m) entro cui delimitare e vincolare gli ostacoli orizzontali alla navigazione aerea (Allegato A) ed i pericoli per la navigazione aerea di tipologia 1, 2, 4a
-  Linea all'interno della superficie conica CS di interpolazione tra IHS e OHS entro cui delimitare e vincolare i pericoli per la navigazione aerea di tipologia 1,2,3, 4a
-  Limite della superficie orizzontale interna IHS (Quota 81,67 m), entro cui delimitare e vincolare gli ostacoli orizzontali alla navigazione aerea (Allegato B) ed i pericoli per la navigazione aerea di tipologia 1,2,3, 4a
- Pericolosità sismica**
 -  Aree che richiedono approfondimenti sismici di terzo livello
- Protezione dall'inquinamento luminoso L.R.19/2003 e D.G.R. 1732/2015**
 -  Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso

1.3.7 RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Castel Maggiore

Il Comune di Castel Maggiore è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato il 27/01/2010 con deliberazione consiliare n. 4, di Regolamento Urbanistico Edilizio approvato il 27/01/2010 con deliberazione consiliare n. 5.

Il Rue è stato nel tempo assoggettato alle seguenti varianti:

- Variante n. 1/2011 approvata con delibera consiliare n. 23 del 06/06/2012
- Variante n. 3/2012 approvata con delibere consiliare n. 37 del 26/06/2013
- Variante n. 4/2014 approvata con delibera consiliare n. 47 del 30/07/2014
- Variante n. 5/2014 approvata con delibera consiliare n. 12 del 29/03/2018
- Variante n. 6/2016 approvata con delibera consiliare n. 10 del 28/02/2017
- Variante n. 7/2016 approvata con delibera consiliare n. 3 del 31/01/2018
- Variante n. 8/2016 adottata con delibera consiliare n. 55 del 20/12/2016
- Variante n. 9/2017 approvata con delibera consiliare n. 13 del 29/03/2018
- Variante n. 10/2018 approvata con delibera consiliare n. 66 del 31/10/2018
- Variante n. 11/2019 approvata con delibera consiliare n. 44 del 25/09/2019
- Variante n. 12/2020 approvata con delibera consiliare n. 69 del 25/11/2020
- Variante n. 13/2020 approvata con delibera consiliare n. 11 del 24/02/2021
- Variante n. 14/2021 approvata con delibera consiliare n. 44 del 28/09/2022

Di seguito si riporta un'esamina della cartografia del Regolamento in esame inerente all'area di progetto.

Dalla consultazione della **Tavola 1-18 del RUE**, l'area di progetto rientra nei seguenti tematismi:


- *"Ambiti periurbani della conurbazione bolognese (Art. 35)";*
- *"Fasce di rispetto stradali e ferroviarie";*
- *"Corridoio di fattibilità";*
- *"Corridoio ecologici locali e provinciali".*

Si evidenzia, inoltre, che il lotto è prossimo ad alcuni elementi di valore storico testimoniale individuati dal Regolamento come *"Corte e complessi edilizi di valore storico testimoniale"*.

Per quanto concerne la linea MT del nuovo elettrodotto, questa ricade nei seguenti tematismi:

- *"Ambiti periurbani della conurbazione bolognese (Art. 35)";*
- *"Fasce di rispetto stradali e ferroviarie";*
- *"Corridoio ecologici locali e provinciali".*

- “Aree di tutela delle risorse paesaggistiche complesse (Art.20e)”.
- “Elettrodotto alta tensione – linea 132 KV Martignone-Castel Maggiore”



Legenda

Sistema dei vincoli e dei rispetti (Art.19 del PSC)

 Fasce di rispetto stradali e ferroviarie

 Fasce di rispetto dei depuratori

 Fasce di rispetto dei metanodotti

 Metanodotto regionale

 Elettrodotto alta tensione - linea 380 KV Martignone-Colunga

 Elettrodotto alta tensione - linea 220 KV Ostiglia-Colunga

 Elettrodotto alta tensione - linea 132 KV Martignone-Castel Maggiore, Castel Maggiore-San pietro in casale, Castel Maggiore-Colunga, elettrodotti FS crevalcore

 Fasce di rispetto elettrodotti

 Fasce di rispetto dei cimiteri

 Stabilimento a rischio di incidente rilevante

 Area di danno ed ambito di attenzione correlato al rischio di incidente rilevante

 Cabine di riduzione di pressione di distretto esistenti

 Impianti delle emittenze radio-televisive e relativa fascia di ambientazione

 Corridoio di fattibilità

Sistema delle infrastrutture (Art.20 del PSC)

 Corridoio di salvaguardia infrastrutturale del Passante Nord

 Corridoio di salvaguardia infrastrutturale della principale viabilità di progetto

 Piste ciclabili esistenti

 Piste ciclabili di progetto

 Adduttrice interrata acque CER-tratto esistente (Art. 20.f)

 Adduttrice interrata acque CER-tratto di progetto (Art. 20.f)

SISTEMA AMBIENTALE

Sistema delle reti ecologiche (Art. 19 del RUE e Art. 15 del PSC)

 Zona di rispetto del nodo ecologico semplice locale

 Zona di rispetto del nodo ecologico complesso provinciale

 Punti di criticità

Elementi della rete da conservare

 Filari di importanza ecologica ed elementi lineari dei nodi semplici

 Corridoi ecologici locali e provinciali

 Corridoi ecologici locali e provinciali

 Maceri di importanza ecologica

 Giardini di importanza ecologica nel territorio extraurbano

 Nodo ecologico semplice locale

 Nodo ecologico complesso provinciale (zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura)

Elementi della rete da migliorare

 Filari di importanza ecologica ed elementi lineari dei nodi semplici e complessi

 Corridoi ecologici locali e provinciali

 Corridoio ecologico provinciale

 Nodo ecologico semplice locale

 Nodo ecologico complesso provinciale (zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura)

Elementi della rete da creare

 Corridoi ecologici locali e provinciali

 Nodo ecologico semplice locale

 Nodo ecologico complesso provinciale (zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura)

SISTEMA INSEDIATIVO PER FUNZIONI PREVALENTEMENTE PRODUTTIVE

 Ambiti produttivi comunali esistenti - ASP-C (Art. 28)

 Ambiti produttivi comunali in corso di attuazione - ASP-CA (Art.28)




 Ambiti produttivi comunali da riqualificare (ASP-C-R Art. 29)

 Ambiti produttivi sovracomunali esistenti - ASP-B (Art. 30)












 Ambiti produttivi sovracomunali in corso di attuazione (ASP-BA Art. 31)

 Ambiti produttivi sovracomunali di nuovo insediamento (ASP-AN Art. 43 RUEe Art. 26.5 PSC)




SISTEMA DEGLI AMBITI RURALI

-  Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (Art. 34)
-  Ambiti periurbani della conurbazione bolognese (Art. 35)
-  Ambito agricolo periurbano speciale (Art. 35 paragrafo 5 e 6)

















SISTEMA INSEDIATIVO PER FUNZIONI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

-  Centro storico (Art. 22)
-  Ambiti urbani consolidati di maggiore qualità insediativa - AUC-A (Art.23)
-  Ambiti urbani consolidati in corso di attuazione - AUC-B (Art. 24)
-  Ambiti urbani consolidati con parziali limiti di funzionalità urbanistica - AUC-C (Art.25)
-  Ambiti urbani consolidati di centralità urbana - AUC-D (Art. 26)
-  Ambiti consolidati dei centri frazionali minori, delle frange urbane, dei borghi di strada ed insediamenti extraurbani - AUC-E (Art. 27)
-  Ambiti consolidati esistenti con funzioni miste terziarie-direzionali-commerciali-ricettive ASP-T (Art. 32)
-  Individuazione "schede progettuali" (vedi allegati al RUE)
-  Piani urbanistici attuativi con P.P.I.P in corso di attuazione
-  Ambiti da riqualificare per rifunzionalizzazione AR-A e per nuovi insediamenti urbani derivanti da sostituzione edilizia AR-B (Art. 42)
-  Ambiti di potenziale localizzazione dei nuovi insediamenti urbani (Art. 43 RUE e Art. 25.2 PSC)








SISTEMA DELLE RISORSE STORICHE E ARCHEOLOGICHE Complessi edilizi di valore storico-testimoniale (Art. 20.d4, Art.21)

-  Numero corte (vedi schedatura comunale)
-  Corte e complessi edilizi di valore storico testimoniale
-  Corte e complessi edilizi di valore storico testimoniale con intervento di recupero attuato (Art.21, paragrafo terzo, punto 7)

Classificazione degli edifici per tipologia

-  A1 Ville e palazzi
-  A2 Case padronali
-  B1 Case rurali isolate/Case rurali aggregate alle stalle (casa-stalla)
-  B2 Case rurali isolate/Case rurali aggregate alle stalle (casa-stalla), case braccianti novecentesche ormai storicizzate
-  C1 Fienili, stalle-fienili
-  C2 Caselle
-  C3 Stalle e fienili novecenteschi storicizzati
-  C4 Edifici accessori, forni, pozzi, pollai, silos, ecc.
-  D Edifici religiosi e/o manufatti di culto e cippi memoriali di interesse storico-testimoniale (pilastri, edicole votive, lapidi o sacrali storici, ecc.)
-  E Magazzini e fienili tipologicamente idonei alla rifunzionalizzazione
-  F Edifici singoli
-  F1 Torri
-  F2 Opere idrauliche storiche
-  R(B1) Edifici in stato di rudere con tipologia di identificazione
-  H Insediamenti di valore storico testimoniale con prescrizioni particolari
-  K Edifici incongrui con le tipologie storiche

Sistema delle risorse storiche e archeologiche (Art.20 del RUE)

-  Edifici di interesse storico-architettonico con vincolo D.Lgs 42/2004 (Art. 20.d1)
-  Numero di riferimento alla tabella degli edifici e complessi di interesse storico-architettonico (Art. 20.d1)
-  Edifici di pregio storico culturale e testimoniale (Art. 20.d2)
-  Edifici e complessi di interesse storico-architettonico di proprietà pubblica (Art. 10, 1° comma, D.Lgs 42/2004 Art. 20.d3)
-  Area di tutela delle risorse paesaggistiche complesse (Art. 20.e)
-  Aree ed edifici assoggettati a decreto ministeriale L.1089 del 03/11/1997 Villa Rossi (Art. 20.d1)
-  Fascia di rispetto architettonico e paesaggistico

1.4 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI SETTORE

1.4.1 Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)


Con la pubblicazione nella G.U.R.I. n. 27 del 2 febbraio 2017 entra in vigore il D.M. 25 ottobre 2016 che disciplina l'attribuzione e il trasferimento della soppressa Autorità di bacino interregionale del fiume Reno alla Autorità di bacino del Po del Distretto Padano.

L'area di progetto non è interessata da nessun tematismo individuato dal PAI.

1.4.2 Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)

Analizzando la cartografia disponibile sul Geoportale Nazionale relativa al Piano di Gestione Rischio Alluvioni del 2021, emerge che l'area di progetto rientra nella classificazione "R2 – medio". Il nuovo tracciato della Linea MT in progetto, ricade nella classe di rischio "R3 – elevato".

Di seguito si riporta un estratto cartografico sopra citato.



Legenda	<p>— Area di progetto — Linea MT di progetto</p>
	<div> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; background-color: yellow; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> R1_moderato </div> <div> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; background-color: orange; border: 2px solid red; margin-right: 5px;"></div> R2_medio </div> <div> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; background-color: red; border: 2px solid red; margin-right: 5px;"></div> R3_elevato </div> <div> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; background-color: purple; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> R4_molto elevato </div>


Per quanto concerne la Pericolosità del Reticolo idrografico principale si evidenzia che l'area e il tracciato della nuova linea MT in progetto sono interessati dai seguenti tematismi:

- “M-P2 (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità)”;
- “L-P1 (Alluvioni rare di estrema intensità: tempi di ritorno fino a 500 anni dall'evento – bassa probabilità)”.

	PIANO DI GESTIONE RISCHIO IDRAULICO – RETICOLO PRINCIPALE (PGRA)
Estratto cartografico	

Legenda	<p>— Area di progetto — Linea MT di progetto</p> <p>SCENARI DI PERICOLOSITÀ NELLE AREE ALLAGABILI Ambiti RP, RSP e RSCM</p> <p> H-P3 (Alluvioni frequenti: tempo di ritorno tra 20 e 50 anni - elevata probabilità)</p> <p> M-P2 (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni - media probabilità)</p> <p> L-P1 (Alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno fino a 500 anni dall'evento - bassa probabilità)</p>

Per il reticolo idrografico secondario, l'area di progetto e l'elettrodotto ricadono nella categoria di pericolosità "M-P2 (Alluvioni poco frequenti: tempi di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità)".

PIANO DI GESTIONE RISCHIO IDRAULICO – RETICOLO SECONDARIO (PGRA)	
Estratto cartografico	
	<p>— Area di progetto — Linea MT di progetto</p> <p>SCENARI DI PERICOLOSITÀ NELLE AREE ALLAGABILI Ambiti RP, RSP e RSCM</p> <p> H-P3 (Alluvioni frequenti: tempo di ritorno tra 20 e 50 anni - elevata probabilità)</p> <p> M-P2 (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni - media probabilità)</p> <p> L-P1 (Alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno fino a 500 anni dall'evento - bassa probabilità)</p>
Legenda	

1.4.3 Rete Europea Natura 2000

La Rete Natura 2000 rappresenta una concreta risposta da parte dell'Unione Europea, e quindi dei suoi Stati membri, al problema della tutela della biodiversità. Con essa, infatti, prende origine un sistema articolato di aree designate al fine di garantire, e all'occorrenza migliorare, uno stato di conservazione soddisfacente di tipi di habitat naturali e seminaturali, di habitat di specie e delle specie tutelati da due provvedimenti comunitari: la Direttiva 92/43/CEE, denominata "Habitat" che riprende ed amplifica le disposizioni della Direttiva 79/409/CEE, nota come "Uccelli".

La rete si compone di due differenti tipologie di aree protette: le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), nell'ambito della direttiva "Habitat", e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), nell'ambito della direttiva "Uccelli", tra le quali ci possono essere rapporti spaziali di vario grado, dalla perfetta corrispondenza, all'inclusione totale o parziale, fino all'assenza di intersezione. Attualmente il processo di designazione delle ZSC non è ancora concluso e i siti sono definiti Siti di Importanza Comunitaria (SIC).


Con la rete Natura 2000 si sta consolidando un sistema di aree che, seppur non contigue, garantisce all'interno della regione biogeografica di appartenenza il mantenimento della funzionalità ecologica di habitat e specie.

Differentemente dalla logica istitutiva dei parchi e delle aree naturali protette, rete Natura 2000 attribuisce valore non solo ai luoghi ad alta naturalità ma anche a quegli ambiti limitrofi divenuti indispensabili per mettere in relazione questi siti. In Italia, con il provvedimento di recepimento della direttiva "Habitat" - decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, modificato e integrato da un nuovo decreto del Presidente n. 120 del 2003 – viene attribuito direttamente alle Regioni il compito di provvedere all'attuazione di Natura 2000, nell'ambito del proprio territorio amministrativo di competenza, sia per quanto riguarda la designazione dei siti, sia per la gestione di questi, attraverso opportuni strumenti, al fine di evitare il degrado degli habitat naturali, degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie.

Dalla cartografia di riferimento regionale – di seguito riportata in un estratto – emerge che l'area di progetto non è interessata da alcun elemento di tutela.

Il sito Natura 2000 più prossimo all'area di progetto è il seguente:

- IT4050018 – Golena san Vitale e Golena del Lippo, a circa 5,5 km;



1.4.4 Vincolo paesaggistico

Ai sensi del D. Lgs. 42/04, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, due sono le categorie di beni che rientrano nella tutela paesaggistica:

i beni vincolati con provvedimento ministeriale o regionale di "dichiarazione di notevole interesse pubblico" ai sensi dell'art. 136;

i beni vincolati in forza di legge di cui all'art. 142 (previsione che deriva dalla L. 431/85), cioè quelli che insistono su fasce o aree geografiche prevalentemente di tipo fisico per le quali la legge stessa riconosce la necessità di una tutela.

In base all'art. 136 gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico:

- a) *le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;*


- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;*
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;*
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.*

In base all'art. 142 le Aree tutelate per legge sono:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;*
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;*
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;*
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;*
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;*
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;*
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;*
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;*
- j) i vulcani;*
- k) le zone di interesse archeologico.*

L'inclusione nelle categorie di beni vincolati per legge a prescindere dalla effettiva loro rilevanza paesaggistica, già prevista dalla Legge Galasso (L. 431/1985), comporta che le eventuali trasformazioni territoriali relative al bene vincolato - o alle relative fasce di tutela - rientranti negli elenchi redatti ai sensi del citato Regio Decreto n. 1775/1933, siano subordinate all'applicazione della procedura di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, che autorizza la realizzazione degli interventi.

Il progetto in esame non rientra all'interno di nessuna area vincolata.



1.4.5 Aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, DOC, DOCG, produzioni tradizionali), art. 12, comma 7, d. Lgs. N. 387/2003.

Il lotto ricade all'interno di Aree di produzioni di qualità, come segnalato dalla cartografia regionale e dal sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: in particolare si segnalano Reno DOP e Patata di Bologna DOP.



Figura 2-1 – Zone di produzione dei vini DOC E DOCG in Emilia-Romagna



Reno DOP

Consorzio di tutela Vini del Reno DOC
Via Vittorio Veneto, 76 - 41013 - CASTELFRANCO EMILIA
consorziovinireno@registropec.it

[Scarica il disciplinare](#)

Nella Denominazione di Origine Protetta "Reno" rientrano tre vini: Bianco e Montuni. Entrambi vengono prodotti anche nelle varianti Frizzante e Spumante.

Uvaggio

Il Reno bianco e le sue due varianti devono essere prodotti esclusivamente utilizzando uve provenienti da vigneti composti dai vitigni Albana e Trebbiano (minimo 40%), uniti ad altri a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione in Emilia Romagna. La tipologia Montuni, invece, richiede un 85% dell'omonimo vitigno, unito ad un 15% di altre uve a bacca analoga, identificate come sopra.



Area di produzione




Patata di Bologna DOP


Consorzio di tutela Patata di Bologna
Frazione Villanova, 155 - 40050 - CASTENASO
info@pec.patatadibologna.it

[Scarica il disciplinare](#)

La Patata di Bologna DOP è un prodotto appartenente alla varietà "Primura". Quando è immessa al consumo, la patata ha una buccia liscia e senza difetti esterni che possano alterare le sue caratteristiche. Il calibro è ricompreso tra i 40 e i 75 mm e la polpa è di colore bianco tendente al giallo paglierino con una consistenza farinosa. La patata pesa intorno ai 100 g ed è ricca di acqua, carboidrati e proteine. Grazie all'equilibrio tra la sostanza secca e la polpa e per la sua alta conservabilità, la Patata di Bologna è utilizzata in molte ricette.



Area di produzione



Tuttavia si ricorda che l'area oggetto di intervento è stata sottoposta alla procedura di verifica di cui alla D.G.R 693/2024 a seguito della quale è emerso che negli ultimi tre anni non è stata interessata da nessuna delle coltivazioni certificate definite dalla normativa regionale di settore.

1.5 CONFORMITÀ DEL PROGETTO CON GLI STRUMENTI VIGENTI

1.5.1 Tabella sinottica delle conformità o disarmonie del progetto con gli strumenti di programmazione, pianificazione e con i vincoli di tutela

PIANO	Elementi di attenzione/criticità evidenziati	Conformità con il progetto
<i>Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.R.) dell'Emilia-Romagna</i>	<p><i>Primari Obiettivi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• I Risparmio energetico ed uso efficiente dell'energia nei diversi settori</i> <i>• Produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili</i> <i>• Razionalizzazione energetica nel settore dei trasporti</i> <i>• Aspetti trasversali</i> 	Il progetto è conforme agli obiettivi dettati dal P.E.A.R.
<i>Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>• Il lotto di progetto non rientra in nessun tematismo individuato dal Piano.</i> 	Il progetto è conforme alla normativa del PTPR.
<i>Piano Territoriale Metropolitano di Bologna (PTM)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>• l'area di progetto rientra nel territorio rurale classificato dal Piano come "Ecosistema agricolo" così come il tracciato della nuova linea MT; quest'ultimo interseca un tratto di viabilità già esistente, più precisamente via Giacomo Matteotti, classificata dal Piano come "Pista ciclabile strategica e integrativa".</i> <i>• il lotto in progetto e la nuova linea MT ricadono in zone classificate come ambito agricolo; più precisamente rientra nelle "Aree agricole della Pianura Alluvionale".</i> <i>• il lotto in progetto e la nuova linea MT ricadano nei seguenti tematismi:</i> <i>• "Scenario P1 derivato dal Reticolo Naturale Principale e Secondario (RP)" – per quanto concerne gli scenari di pericolosità PGRA; meteoriche.</i> <i>• "Scenario P2 derivato dal Reticolo Naturale Principale (RP)" – per quanto concerne gli scenari di pericolosità PGRA;</i> <i>• "Scenario P2 derivato dal Reticolo Secondario di Pianura (RSP)" – per quanto concerne gli scenari di pericolosità PGRA;</i> <i>• "Scenario P2 derivato dal Reticolo Naturale Principale e dal Reticolo Secondario di Pianura (RP+RSP)" – per quanto concerne gli scenari di pericolosità PGRA;</i> 	Il progetto è conforme alla normativa del PTM della Città Metropolitana di Bologna.

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ambito di controllo degli apporti d'acqua di pianura</i> – in riferimento alla gestione delle acque meteoriche. • <i>il lotto in esame ricade in parte nelle aree di tipo “L-Zona di attenzione per instabilità da liquefazione/densificazione. Successioni di pianura con intervalli granulari (limi sabbiosi, sabbie, sabbie ghiaiose), almeno metrici, nei primi 20 m p.c.”</i> • <i>Per quanto concerne la nuova linea MT in progetto, questa è interessata dagli stessi tematismi del lotto appena citati.</i> • <i>il tratto della linea MT di progetto, questo insiste su un tratto di viabilità già esistente (via Sanmmarina) classificata come “Ciclabili di pianura – supporto alla connettività ecologica”;</i> • <i>la linea MT in progetto ricade su “Viabilità storica (prima individuazione) art.8.5”.</i> 	
Piano Strutturale Comunale di Castel Maggiore (PSC)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>L'area di progetto ricade in “Ambiti periurbani della conurbazione bolognese” ed è completamente inserito nel “Sub-ambito 5 Dosso del Savena Abbandonato” e in prossimità del margine ovest e a sud da alcuni elementi classificati come “Corridoio ecologico locale”. Inoltre il lotto in progetto confina con alcuni elementi del Sistema delle risorse storiche e archeologiche, in particolare “Complessi edilizi di valore storico testimoniale” e “Edifici e manufatti singoli di valore storico testimoniale”. Per quanto concerne la nuova linea MT in progetto, questa è interessata da:</i> <i>“Ambiti periurbani della conurbazione bolognese”;</i> <i>“Corridoio ecologico locale”;</i> <i>“Ambiti consolidati dei centri frazionali minori, delle frange urbane e dei borghi di strada (AUC-E)”.</i> <i>“Area di tutela delle risorse paesaggistiche complesse (Art. 18.e)”;</i> • <i>il lotto in progetto ricade nei seguenti tematismi:</i> <i>“Fasce di rispetto stradali e ferroviarie;</i> <i>“Corridoio di fattibilità”;</i> <i>“Limite della superficie orizzontale esterna OHS (quota</i> 	Il progetto è conforme alla normativa del PSC del Comune di Castel Maggiore.

	<p>181,67 m) entro cui delimitare e vincolare gli ostacoli orizzontali alla navigazione aerea (Allegato A) ed i pericoli per la navigazione aerea di tipologia 1, 4b”;</p> <p>“Linea all'interno della superficie orizzontale esterna OHS (quota 181,67 m) entro cui delimitare e vincolare i pericoli per la navigazione aerea di tipologia 1, 4b”;</p> <p>“Aree che richiedono approfondimenti sismici di III livello (Art. 37 del PSC)” (in parte);</p> <p>“Elettrodotto media tensione - linea aerea in conduttori nudi”.</p> <ul style="list-style-type: none"> Per quanto concerne la linea MT in progetto si riporta quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> “Fasce di rispetto stradali e ferroviarie; “Viabilità storica” “Elettrodotto alta tensione – linea 132 Kv Martignone- Castel Maggior, Castel Maggiore-San Pietro in casale, Castel Maggiore-Colunga, elettrodotti FS crevalcore”; “Fasce di rispetto degli elettrodotti ad alta tensione”; “Elettrodotto media tensione - linea aerea in conduttori nudi”; “Elettrodotto media tensione – cavo interrato”. Si evidenzia, inoltre, che il lotto in progetto confina con alcuni e complessi di valore storico, architettonico, culturale e testimoniale e in particolare con “Complessi edilizi di valore storico testimoniale” e “Edifici e manufatti singoli di valore storico testimoniale”. 	
Regolamento Urbanistico Edilizio di Castel Maggiore (RUE)	<ul style="list-style-type: none"> l'area di progetto rientra nei seguenti tematismi: <ul style="list-style-type: none"> “Ambiti periurbani della conurbazione bolognese (Art. 35)”; “Fasce di rispetto stradali e ferroviarie”; “Corridoio di fattibilità”; “Corridoio ecologici locali e provinciali”. Il lotto è prossimo ad alcuni elementi di valore storico testimoniale individuati dal Regolamento come “Corte e complessi edilizi di valore storico testimoniale”. Per quanto concerne la linea MT del nuovo elettrodotto, questa ricade nei seguenti tematismi: 	Il progetto è conforme alla normativa del RUE di Castel Maggiore.

	<p><i>“Ambiti periurbani della conurbazione bolognese (Art. 35)”;</i> <i>“Fasce di rispetto stradali e ferroviarie”;</i> <i>“Corridoio ecologici locali e provinciali”.</i> <i>“Aree di tutela delle risorse paesaggistiche complesse (Art.20e)”.</i> <i>“Elettrodotto alta tensione – linea 132 KV Martignone-Castel Maggiore”.</i></p>	
<i>Piano Assetto Idrogeologico</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>L’area non è interessata da nessun tematismo individuato dal PAI.</i> 	Progetto conforme.
<i>Piano Gestione Rischio Alluvioni</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>L’area di progetto rientra nella classificazione “R2 – medio”. Il nuovo tracciato della Linea MT in progetto, ricade nella classe di rischio “R3 – elevato”</i> • <i>Per quanto concerne la Pericolosità del Reticolo idrografico principale si evidenzia che l’area e il tracciato della nuova linea MT in progetto sono interessati dai seguenti tematismi: “M-P2 (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità)” e “L-P1 (Alluvioni rare di estrema intensità: tempi di ritorno fino a 500 anni dall’evento – bassa probabilità)”;</i> • <i>Per il reticolo idrografico secondario, l’area di progetto e l’elettrodotto ricadono nella categoria di pericolosità “M-P2 (Alluvioni poco frequenti: tempi di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità)”.</i> 	Progetto conforme.
<i>Rete Europea Natura 2000</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>L’area di progetto è esterna a qualsiasi elemento di tutela definito dalla Rete Natura 2000.</i> 	Progetto conforme.
<i>Vincolo paesaggistico</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>L’area di progetto non rientra in alcun vincolo paesaggistico.</i> 	Progetto conforme.

ALLEGATO 1

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4510 del 14/08/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CEL COMPONENTS S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di produzione e commercio di pannelli sandwich con alveolare di alluminio, sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Bruno Buozzi nn. 25 e 27, loc. Cadriano.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4656 del 12/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattordici AGOSTO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **CEL COMPONENTS S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di produzione e commercio di pannelli sandwich con alveolare di alluminio, sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Bruno Buozzi nn. 25 e 27, loc. Cadriano.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Cel Components S.r.l. (C.F. e P.IVA 04102600378) per l'impianto destinato ad attività di produzione e commercio di pannelli sandwich con alveolare di alluminio, sito in Comune di Granarolo dell'Emilia, via Bruno Buozzi nn. 25 e 27, loc. Cadriano, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Granarolo dell'Emilia}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di Granarolo dell'Emilia}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
5. Obbliga la società **CEL COMPONENTS S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Cel Components S.r.l. (C.F. e P.IVA 04102600378) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Cà dell'Orbo Sud n. 4, per l'impianto sito in Comune di Granarolo dell'Emilia, via Bruno Buozzi nn. 25 e 27, loc. Cadriano, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 21/02/2024 (Prot. n. 4185) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, con dichiarazione che nello scarico di acque reflue in pubblica fognatura non sono presenti sostanze pericolose, con dichiarazione che l'attività non ha interferenze con la Rete Natura 2000, con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 4813 del 28/02/2024 (pratica SUAP n. 18194/2023), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/02/2024 al PG/2024/38938 e confluito nella **Pratica SINADOC 11069/2024**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/45318 del 08/03/2024, in qualità di Autorità Competente per AUA ed ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. 59/2013, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria (ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.) in forma semplificata ed in modalità asincrona dell'endoprocedimento di adozione dell'AUA ed ha contestualmente ha richiesto i relativi pareri e nulla osta in merito ai titoli abilitativi richiesti ai soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria (Comune di Granarolo dell'Emilia, Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) ed ARPAE-APAM - Servizio Territoriale).
- Il Comune di Granarolo dell'Emilia con nota Prot. n. 4982 del 12/03/2024, pervenuta agli atti di ARPAE in data 14/03/2024 al PG/2024/49448, ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/54322 del 21/03/2024 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/55388 del 22/03/2024 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali richiesti., sospendendo i termini dell'endoprocedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 9216 del 19/04/2024, pervenuta agli atti di ARPAE in data 19/04/2024 al PG/2024/73660, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 19/04/2024 (Prot. SUAP n. 9195), riavviando i termini del procedimento SUAP.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/75911 del 24/04/2024 ha riavviato in data 19/04/2024 i termini dell'endoprocedimento di AUA ed ha contestualmente ha richiesto i relativi pareri e nulla osta in merito ai titoli abilitativi richiesti ai soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/98654 del 29/05/2024 ha trasmesso parere favorevole per la matrice acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/100419 del 31/05/2024 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 100419 del 04/06/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/06/2024 al PG/2024/103229, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto in data 03/06/2024 (Prot. SUAP n. 12624).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 14554 del 19/06/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/06/2024 al PG/2024/113565, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto in data 18/06/2024 (Prot. SUAP nn. 14410, 14412, 14413).

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/121862 del 02/07/2024 ha sollecitato il Comune di Granarolo dell'Emilia e il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali richiesti..
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e impatto acustico, dato atto che ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato, acquisiti i contributi tecnici di ARPAE-APAM e di ARPAE-AACM (Unità Rifiuti, Bonifiche ed Energia), preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di Granarolo dell'Emilia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per la matrice scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, per gli aspetti urbanistico-edilizi e per gli aspetti di impatto acustico e che il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.), in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per la matrice scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 1.206,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio.
 - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.2 pari a € 606,00.
 - Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 12/08/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹
(determina firmata digitalmente)

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CEL COMPONENTS S.r.l.

Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Bruno Buozzi nn. 25 e 27, loc. Cadriano

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV
della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione degli scarichi

Scarico S1

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Bruno Buozzi (afferente al depuratore intercomunale denominato "IDAR") classificato da ARPAE, come "scarico di acque reflue domestiche" costituite dall'unione di acque reflue domestiche (originate dai servizi igienici e dai lavandini del civico 25) presenti nell'attività di produzione e commercio di pannelli sandwich con alveolare di alluminio e di acque meteoriche di dilavamento (originate dai coperti e delle aree di sosta e transito parte di del civico 25) provenienti dalla medesima attività.

Scarico S2

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Bruno Buozzi (afferente al depuratore intercomunale denominato "IDAR") classificato da ARPAE, come "scarico di acque reflue domestiche" costituite dall'unione di acque reflue domestiche (originate dai servizi igienici e dai lavandini del civico 27) presenti nell'attività di produzione e commercio di pannelli sandwich con alveolare di alluminio e di acque meteoriche di dilavamento (originate dai coperti e delle aree di sosta e transito parte di del civico 27) provenienti dalla medesima attività.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine anche uno scarico nella pubblica fognatura mista di via Bruno Buozzi (afferente al depuratore intercomunale denominato "IDAR") di parte di acque meteoriche di dilavamento (originate dai coperti e delle aree di sosta e transito parte di del civico 27), non contaminate, e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore della pubblica fognatura.

Prescrizioni

Dato atto che, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi, si applicano le prescrizioni impartite dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Bologna.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA, con particolare riferimento a:
 - Elaborato "Relazione conformità strumenti urbanistici" datato 17/02/2024 (agli atti di ARPAE in data 28/02/2024 al PG/2024/38938);
 - Elaborato "Planimetria sistema fognario 31.05" (agli atti di ARPAE in data 05/06/2024 al PG/2024/103229).

Pratica Sinadoc 11069/2024

Documento redatto in data 12/08/2024

**Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CEL COMPONENTS S.r.l.**

Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Bruno Buozzi nn. 25 e 27, loc. Cadriano

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e commercio di pannelli sandwich con alveolare di alluminio svolta dalla società Cel Components S.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di Granarolo dell'Emilia, via Bruno Buozzi nn. 25 e 27, loc. Cadriano, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società CEL COMPONENTS SRL è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE E1
PROVENIENZA: SQUADRATURA PANNELLI**

Portata massima	7500 Nm ³ /h
Altezza minima	9,50 m
Durata massima	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

**EMISSIONE E2
PROVENIENZA: TAGLIO BLOCCHI ALLUMINIO DI NIDO D'APE A SPESSORE**

Portata massima	6500 Nm ³ /h
Altezza minima	9,50 m
Durata massima	7 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: TAGLIO BLOCCHI ALLUMINIO DI NIDO D'APE A SPESSORE

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Altezza minima	9,50 m
Durata massima	7 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: INCOLLAGGIO CON RESINA BICOMPONENTE A FREDDO/PULIZIA
MACCHINA CON SOLVENTE

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: INCOLLAGGIO CON RESINA POLIURETANICA MONOCOMPONENTE A
CALDO HOT MELT/PULIZIA MACCHINA CON ADESIVO

Portata massima	7600 Nm ³ /h
Altezza minima	9,50 m
Durata massima	0,5 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	100 mg/Nm ³
---	------------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: TAGLIO BLOCCHI DI SCHIUME E CORE NON ALLUMINIO (plastica)

Portata massima	6500 Nm ³ /h
Altezza minima	9,50 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE DI SAGOMATURA E BORDATURA
PANNELLI

Portata massima	2700 Nm ³ /h
Altezza minima	9,50 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore:

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: LABORATORIO ANALISI E RICERCA

Punto di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.272, comma 1 del DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj).

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: CALDAIA USO CIVILE – 448 KW METANO

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. Viste le schede di sicurezza si ritiene necessario che la società CEL COMPONENTS SRL provveda ad inviare ad ARPAE, unitamente alle analisi di messa a regime dei nuovi punti di emissione come prescritto al paragrafo 8), una

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

relazione ai sensi art. 271 co 7-bis del Dlgs 152/06¹ con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

3. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase

¹ Sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)

di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

8. Messa in esercizio e messa a regime

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpa SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E1, E2, E3, E4, E5, E9, E10 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E9, E10, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpa SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità

almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 28/02/2024 al PG/2024/38938, in data 19/04/2024 al PG/2024/73660, in data 05/06/2024 al PG/2024/103229 e in data 20/06/2024 al PG/2024/113565).

Pratica Sinadoc 11069/2024

Documento redatto in data 12/08/2024

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CEL COMPONENTS S.r.l.

Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Bruno Buozzi nn. 25 e 27, loc. Cadriano

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico del 21/04/2023, presentata dalla società Cel Components S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Granarolo dell'Emilia (Delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 28/11/2007) per l'attività di produzione e commercio di pannelli sandwich con alveolare di alluminio.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2024/98654 del 29/05/2024.
- Visto che alla data di redazione del presente allegato il Comune di Granarolo dell'Emilia, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto presentato.

Prescrizioni

1. Visto il silenzio assenso del Comune di Granarolo dell'Emilia, si applicano le prescrizioni acustiche impartite da ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna con parere acustico favorevole PG/2024/98654 del 29/05/2024. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 o 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Verifica previsionale di impatto acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 21/04/2023 da Emilio Minardi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Cel Components S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 28/02/2024 al PG/2024/38938).

Pratica Sinadoc 11069/2024

Documento redatto in data 12/08/2024



SINADOC n. 11069/2024
Bologna, 29/05/2024

Comune di Granarolo dell'Emilia
Responsabile Area Gestione del Territorio
comune.granarolodellemilia@cert.provincia.bo.it

Suap Unione dei Comuni Terre di Pianura
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Arpae A.A.C.M.
Unità AUA - c.a. Lorenzo Farnè
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della società CEL COMPONENTS S.r.l. sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Bruno Buozzi nn. 25, 27 e 27/A, loc. Cadriano. Procedimento ai sensi del DPR n° 59/2013, Prot. interno SUAP 4185/2024.
Contributo tecnico per la componente acustica.

In merito alla richiesta in oggetto, è stata presentata una Valutazione previsionale di impatto datata 21/04/2023, a firma del Tecnico competente iscritto in ENTECA al n 5876, al fine di prevedere l'influenza esercitata sul clima acustico dell'area circostante da parte delle sorgenti sonore riconducibili all'attività della Cel components S.r.l. presso il futuro stabilimento sito Via Buozzi 25/27 e 27A, all'interno della zona industriale di Cadriano in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO). Il presente parere è pertanto reso sulla base delle attività descritte e delle informazioni contenute nello studio acustico di aprile 2023, così come integrato da ulteriore documentazione di aprile 2024, per rispondere a richieste puntuali della scrivente Agenzia.

Da quanto emerso nei documenti presentati si prende atto che:

- l'azienda, specializzata nella produzione e fornitura di pannelli sandwich, compositi, alleggeriti, è attualmente situata a Castenaso in Via cà dell'Orbo sud. Per motivi operativi la stessa si trasferirà in un edificio industriale situato in Via Buozzi 25/27 e 27A all'interno della zona industriale di Cadriano di Granarolo (Bo) occupata da altre aziende produttive;
- i lavoratori, circa 20 fra impiegati e addetti alla produzione, operano in orario diurno su due turni, dal lunedì al venerdì con orari 6-14 e 14-22. L'azienda opera esclusivamente in orario diurno. Nel periodo di riferimento notturno è escluso il funzionamento di qualunque sorgente sonora aziendale;
- il ciclo lavorativo si può ricondurre nelle seguenti fasi: taglio dei laminati di alluminio tramite le macchine utensili, espansione degli alveolari, incollatura robotizzata o manuale dell'alveolare tra due pannelli, pressatura, rifilatura, bordatura, sagomatura, imballaggio e spedizione alveolari;
- le sorgenti sonore esterne che saranno installate nella futura sede saranno le seguenti:
 - n° 9 punti di emissione da E1 a E10 (rispetto alla documentazione iniziale è stata soppressa il camino E7 previsto sul lato sud-est della copertura);

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Area Prevenzione Ambientale Metropolitana | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 |

urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Servizio Territoriale - Distretto Urbano | Via Francesco Rocchi, 19 | Bologna tel 051 396211 Fax 051 396216



- n° 7 UTA ad alimentazione elettrica per il riscaldamento e raffrescamento dei locali (rispetto alla documentazione iniziale è stata soppressa la UTA 4 - CLIVET mod. CSRN-Y 60.4);
- n° 7 motori esterni per le aspirazioni delle emissioni E1, E2, E3, E6, E8, E9, E10 mentre le restanti E4 ed E5 sono dotate di motori interni;
- l'area sulla quale si trova l'azienda è classificata, nella zonizzazione comunale del Comune di Granarolo, in classe V (con limite diurno di 70 dB(A)). L'edificio residenziale più prossimo all'azienda (ricettore R1) è costituito da 3 edifici rurali situati a c.a. 180 m a nord dell'azienda in esame, posizionati in un'area appartenente alla III classe (con limite diurno di 60 dB(A));
- si dichiara che le lavorazioni sono effettuate a portoni chiusi e pertanto il rumore generato dalle macchine interne al capannone non è rilevante ai fini della presente valutazione;
- il ciclo produttivo dell'azienda prevede (fra approvvigionamenti e spedizioni) la presenza di c.a. ½ camion al giorno, oltre agli automezzi dei 20 lavoratori. Considerato il traffico presente nella zona industriale tale contributo è trascurabile;
- il giorno 29/03/23 è stata effettuata una misura fonometrica nei pressi dell'edificio ricettore R1 al fine di quantificare il clima acustico diurno della zona in cui è inserito il ricettore sensibile senza il funzionamento dell'azienda in oggetto (Leq attuale 49,6 dB(A)). Nella stessa giornata si è proceduto alla misura delle sorgenti presenti nell'attuale stabilimento che saranno spostate nel nuovo edificio per potere caratterizzare le stesse nel software previsionale;
- per valutare cautelativamente il rispetto del criterio differenziale sul ricettore abitativo è stato impostato sul software previsionale IMMI 5.3.1d uno scenario comprendente la zona di interesse, partendo dal valore misurato al fine di tarare il modello e successivamente, sono state inserite nel software tutte le sorgenti sonore esterne dell'azienda, ipotizzandole tutte attive nel periodo diurno;
- dai calcoli effettuati risulta che, al ricettore più prossimo R1, il criterio differenziale è rispettato essendo attesa una differenza fra il rumore senza le sorgenti aziendali e quello con tutte le sorgenti in funzione di 0,6 dB(A), inferiore ai 5 dB(A) ammessi dalla normativa in periodo diurno.
- anche il limite assoluto diurno è rispettato in quanto presso il ricettore abitativo R1 è atteso un livello di 50,2 dB(A), inferiore a quello ammesso per la III classe (60 dB(A)) così come il limite assoluto presso i confini aziendali è rispettato essendo i valori al confine dell'azienda inferiori a quelli del limite diurno di zona della V classe (70 dB(A));
- il Tecnico acustico estensore della relazione conclude che il contributo sonoro dello stabilimento presso il ricettore abitativo più prossimo (R1) garantisce il rispetto del criterio differenziale e del limite assoluto di zona (60 dB(A)) e anche presso il confine aziendale sono rispettati i limiti di zona della classe V in tutti i punti.

In ragione di quanto sopra e di quanto altro descritto dal tecnico estensore delle relazioni, si ritiene nulla osta, per quanto concerne la componente rumore, al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Ciò fatto salvo, in considerazione che i livelli calcolati sono rispettosi dei limiti di legge nella condizione in cui i portoni sono chiusi si ritiene necessario prescrivere quanto segue:

- durante l'attività lavorativa all'interno del capannone, i portoni dell'edificio produttivo devono rimanere chiusi. L'apertura dei portoni è permessa solamente per il tempo strettamente necessario ad accedere ed uscire dall'edificio stesso;
- nel periodo di riferimento notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) non è ammesso il funzionamento di qualunque sorgente sonora aziendale;



La presente istruttoria tecnica è stata curata da Cesare Govoni al quale ci si potrà rivolgere per avere eventuali ulteriori informazioni

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO URBANO-MONTAGNA
Dott.ssa Paola Silingardi
(o suo delegato)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-406 del 27/01/2017
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP dell'Unione Reno Galliera in data 27/05/2016 con provvedimento n° 21603/2016 ed adottata da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna con determina n° 1436 del 13/05/2016 relativa alla società RES Srl per lo stabilimento sito in Comune di Castel Maggiore, via Sammarina n° 28
Proposta	n. PDET-AMB-2017-180 del 16/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisette GENNAIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP dell'Unione Reno Galliera in data 27/05/2016 con provvedimento n° 21603/2016 ed adottata da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna con determina n° 1436 del 13/05/2016 relativa alla società RES Srl per lo stabilimento sito in Comune di Castel Maggiore, via Sammarina n° 28

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società RES Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Castel Maggiore, via Sammarina n° 28 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue domestiche ³
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”..

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁴ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

5. Obbliga la società RES Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società RES Srl, c.f 01092760378 e p iva 00531791200, avente sede legale e stabilimento in Comune di Castel Maggiore, via Sammarina n° 28, ha presentato in data 30/08/2016⁸ al Suap dell'Unione Reno Galliera una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁹.

Tale domanda di modifica dell'AUA contiene la richiesta di rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera generate dall'impianto produttivo che svolge attività di produzione di ruote per carrelli ed articoli tecnici; è inoltre allegata una valutazione previsionale di impatto acustico redatta nel luglio 2016 da tecnico competente in acustica ambientale. E' dichiarato che non vengono apportate modifiche allo scarico sul suolo di acque reflue domestiche e pertanto non viene modificato l'allegato A all'AUA vigente.

In data 17/10/2016 è pervenuto il contributo tecnico del Servizio Territoriale di ARPAE¹⁰ che esprime parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'AUA.

In data 06/12/2016 è pervenuto il parere favorevole del Comune di Castel Maggiore¹¹ per gli aspetti urbanistico/edilizi al rilascio della modifica di AUA.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.01).

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti di ARPAE Bologna con PGBO/2016/16307 del 01/09/2016 – pratica Sinadoc n° 26227 del 2016

⁹ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione Reno Galliera in data 27/05/2016 con provvedimento n°21603/2016 ed adottata da ARPAE SAC Bologna con determina n° 1436 del 13/05/2016

¹⁰ Parere del Servizio Territoriale agli atti di ARPAE con PGBO/2016/19434 del 17/10/2016

¹¹ Parere del comune di Castelmaggiore agli atti di ARPAE con PGBO/2016/23310 del 06/12/2016

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue domestiche come individuata in allegato A
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Si dà atto alla valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda di AUA redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel luglio 2016 e non vengono fissate prescrizioni

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.



Autorizzazione Unica Ambientale

RES Srl - Comune di Castel Maggiore - via Sammarina n° 28

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche sul suolo di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico classificato dall'Unione Reno Galliera/Comune di Castel Maggiore "scarico di acque reflue domestiche".

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dall'Unione Reno Galliera con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 50475 del 16/12/2015. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti di Arpae e del SUAP competente:

Copia della precedente autorizzazione allo scarico sul suolo prot. 7073/2012 rilasciata dall'Unione Reno Galliera.

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S. Giorgio di Piano
S. Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Pratica 25562/42434/2015 SN

Prot. n. 50475

**Alla Città Metropolitana di Bologna
Settore Ambiente
Servizio Tutela Ambientale**

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale –

Ditta Res S.R.L. con sede in Castel Maggiore (BO) Via Sammarina n. 28 P.I. 00531791200

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 22/10/2015 con protocollo n. 42434 per lo stabilimento della ditta Res S.R.L. sito nel Comune di Castel Maggiore, Via Sammarina, 28

Considerato che tale domanda risulta presentata per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue domestiche;

Acquisito il nulla osta urbanistico rilasciato dal Comune di Castel Maggiore con nota prot. n. 24443 del 6/11/2015;

Vista la precedente autorizzazione allo scarico prot. n. 7073 del 27/04/2012 con scadenza al 27/04/2016;

Preso atto della dichiarazione che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo sopra richiamato;

▪ **Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

si esprime, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue domestiche vincolata al rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

*Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Casal Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S. Giorgio di Piano
S. Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)*

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



- ❖ dovrà essere acquisita l'autorizzazione allo scarico delle acque bianche da parte dell'ente gestore e/o del proprietario del fosso di confine;
- ❖ Al fine di limitare al massimo l'ingresso delle acque meteoriche nel vasoio utilizzato per le fitodepurazioni si dovrà avere articolare riguardo per le pendenze del terreno circostante; si consiglia pertanto di adeguare le pendenze ed evitare la creazione di argini che potrebbero causare un ristagno delle acque meteoriche ricadute sul bacino;
- ❖ Per il mantenimento delle funzioni evaporative si prescrive una periodica manutenzione della vegetazione utilizzata;
- ❖ Si prescrive una periodica manutenzione della fossa Imhoff posta a servizio della rete di raccolta delle acque nere, del pozzetto degrassatore a servizio della rete di raccolta delle acque "saponate", i fanghi di supero dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata e conferiti ad apposito impianto di trattamento degli stessi;
- ❖ Dovrà essere predisposta un'adeguata tubazione di ventilazione della fossa Imhoff posta sul tetto del fabbricato o in altra zona idonea, in modo da non arrecare disturbo;
- ❖ I reflui prodotti non dovranno essere causa di inconvenienti igienico-ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli.

San Giorgio di Piano, 16/12/2015

**Il Responsabile SUAP
Nara Berti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

Autorizzazione Unica Ambientale

RES Srl - Comune di Castel Maggiore - via Sammarina n° 28

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di ruote per carrelli ed articoli tecnici svolta dalla società RES Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Castel Maggiore, via Sammarina n° 28, secondo le seguenti prescrizioni ed in coerenza con i limiti massimi di concentrazione stabiliti dalla DGR 2236/09 e smi:

1. La società RES Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: STAMPAGGIO

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	20 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONI IT1 – IT2 – IT3

PROVENIENZA: GENERATORI DI CALORE ED ARIA CALDA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13649:2002 per la determinazione dei composti organici volatili COV (determinazione singoli composti e determinazione COV totali);

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di

probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E1 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime del punto di emissione E1 e comunque non oltre il 31.01.2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31.01.2018 le prese di campionamento delle emissioni, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società RES Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n.

152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta RES Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.